

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

PAG.	PAG.
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);	SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448) . 31797
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);	PRESIDENTE 31797
GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);	ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i> . 31798
MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);	Proposte di legge:
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);	(<i>Annunzio</i>) 31775
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);	(<i>Approvazione in Commissione</i>) . . . 31782
	(<i>Trasmissione dal Senato</i>) 31775
	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):
	PRESIDENTE 31798
	MALAGUGINI 31798
	Parlamento in seduta comune (<i>Annunzio di convocazione</i>) 31776
	Provvedimento concernente una amministrazione locale (<i>Annunzio</i>) 31775
	Relazione ministeriale (<i>Annunzio</i>) 31775
	Votazioni segrete 31785, 31795
	Ordine del giorno delle prossime sedute . . 31798

La seduta comincia alle 16.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERNARDI: « Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione della indennità speciale ai vice-brigadieri, graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia cessati dal servizio e fruanti di pensione privilegiata per infermità da causa di servizio » (3707);

LENOCI ed altri: « Provvedimenti concernenti lo stato, il trattenimento in servizio, lo avanzamento e il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle tre forze armate trattenuti in servizio » (3708);

IANNIELLO e BOFFARDI INES: « Norme modificative ed integrative al decreto-legge del 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge dell'11 marzo 1970, n. 73, recante norme in materie di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli » (3709);

IANNIELLO e BOFFARDI INES: « Estensione del beneficio delle campagne di guerra di cui all'articolo 8 della legge 24 aprile 1950, n. 390, ai mutilati o invalidi per servizio, ex combattenti » (3710);

IANNIELLO e BOFFARDI INES: « Parificazione, ai fini del collocamento in quiescenza, del limite di età dei funzionari direttivi dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato » (3711);

CALVETTI ed altri: « Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia » (3712).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione » (Approvato da quella I Commissione permanente) (3704);

« Abrogazione e modifiche di alcune norme del codice penale » (Approvato, in un testo unificato, da quel Consesso) (3705);

Senatori PERRINO e CAROLI: « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (Approvato da quella I Commissione permanente) (3706).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio
di una relazione ministeriale.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, in data 11 agosto 1971, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico di legge sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, la *Relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1970* (doc. IX, n. 4/1970).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di un provvedimento
concernente una amministrazione locale.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, in data 13 ottobre 1971, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica emanato il 22 luglio 1971, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Fabrizia (Catanzaro).

**Annunzio di convocazione
del Parlamento in seduta comune.**

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, mercoledì 27 ottobre 1971, alle ore 10, per procedere alla votazione per la nomina di un giudice della Corte costituzionale, in sostituzione del giudice Giuseppe Branca cessato dal mandato per scadenza del termine.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (modificato dal Senato) (380-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 approvato dalla Commissione della Camera, recante ulteriori modifiche rispetto a quelle del Senato, è del seguente tenore:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato; possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in con-

traddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto e che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19);

21) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20);

23) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

24) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

25) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore;

facoltà del difensore di conferire con l'indiziato in stato di arresto o di fermo prima dell'interrogatorio nonché di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero;

28) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

34) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia querela o istanza;

35) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

36) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

37) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

38) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

40) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

41) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

42) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

43) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

44) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

45) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

46) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

47) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tri-

bunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

48) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

49) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

50) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

51) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

52) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

53) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

54) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

55) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

56) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al numero 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

57) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte

le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

58) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

59) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

60) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

61) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

62) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

63) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

64) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

65) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

66) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

67) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

68) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

69) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

70) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

71) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

72) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua

derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

73) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

74) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 45), sostituire le parole: i quattro anni, con le parole: il terzo del minimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o della diminuzione stabiliti per le circostanze aggravanti o attenuanti comuni.

2. 28.

La Loggia.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Come l'onorevole relatore ha ieri osservato illustrando il parere sull'emendamento originariamente proposto dal Governo a proposito di un regime transitorio diverso, e direi eccezionale, attinente alla durata massima dei termini di carcerazione preventiva, la maggioranza della Commissione non ritenne che una norma del genere — ripeto a carattere transitorio ed eccezionale — trovasse una esatta collocazione in una legge-delega per la riforma del codice di procedura penale. Ciò inoltre perché siffatta norma non appare giustificata da nessuna esigenza immediata essendo attualmente in vigore una disposizione legislativa (che deriva dalla conversione in legge di un apposito decreto-legge) che assicura un regime dei termini di durata della carcerazione preventiva che, come ha ritenuto la Camera nel votarne la conversione in legge, offre garanzie sufficienti per l'instaurazione di un ragionevole assestamento dei procedimenti giudiziari, in modo che quando ciò sarà avvenuto si possa sperare che giustizia si faccia in termini ragionevolmente brevi, anche se tali da consentire un approfondimento delle imputazioni e quindi un consapevole giudizio sull'imputato.

Non soltanto quindi non vi era urgenza perché questa norma fosse inserita in questa materia ma, per di più, non è apparsa e non pare neanche a me sufficientemente giustificata la collocazione di una norma del genere in una legge-delega.

Quanto poi ad inserire la disposizione come norma direttiva per il procedimento penale nella nuova formulazione del codice di procedura penale, mi sembra che i termini ipotizzati e previsti sia dall'emendamento del Governo, cui credo che il Governo stesso abbia rinunciato, sia dall'emendamento proposto in sostituzione di esso dalla Commissione e che credo il Governo accetti, sono termini di una larghezza tale da determinare, proprio nello atto in cui si formula il nuovo codice di procedura penale, una sfiducia nella pubblica opinione sulla capacità dello Stato di autoorganizzarsi in modo da giudicare i colpevoli sì che non marciscano nelle carceri giudiziarie, in attesa di processo, non si sa per quanto tempo.

L'emendamento proposto dalla Commissione che fa riferimento alla sentenza di condanna comporta parecchi rischi.

La formula proposta dalla Commissione comporta infatti rischi di carattere costituzionale perché si riferisce ad un termine che, non essendo prefissato ma dipendendo da un giudizio e da una valutazione successivi della magistratura, non risponde ai requisiti sottolineati dalla Corte costituzionale nella pronuncia nella quale ha dichiarato incostituzionali talune norme del codice di procedura penale, proprio perché, non predeterminando una data e non fissando un limite preciso alla carcerazione preventiva, finivano col rappresentare una sorta di anticipazione della pena e comunque frustravano il diritto del cittadino alla tutela della propria libertà, in contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza che la Costituzione afferma in termini precisi e concreti.

Non meno rilevanti delle perplessità di ordine costituzionale sono i dubbi relativi alla opportunità di deferire al giudice la fissazione dei termini della carcerazione preventiva, con il pericolo che la valutazione discrezionale della pena possa essere influenzata (lo dico con tutto il rispetto per la magistratura: *absit iniuria verbis!*) dall'imminenza della scadenza dei termini di carcerazione e possa determinare una valutazione discrezionale nel senso di un ampliamento della pena a danno dell'imputato.

Occorre inoltre tenere presente che, in caso di una condanna a trent'anni di reclusione, il termine di scarcerazione non potrebbe superare i quindici anni. Vero è che vi sarebbe pur sempre una sentenza del magistrato che ha giudicato l'imputato colpevole; ma, nel caso in cui la sentenza sia stata impugnata, il fatto che esista un così lungo termine di

durata della carcerazione preventiva può anche non avere effetti sollecitatori (per non usare altri termini) sulla rapidità dello svolgimento del processo nei confronti di coloro che sono chiamati ad istruirlo, sia pure in gradi successivi al primo.

Per queste ragioni ho presentato un emendamento che fa riferimento, ai fini della determinazione del limite massimo della carcerazione preventiva, non già ad un termine da stabilirsi in via futura in relazione alla sentenza di condanna, bensì ai minimi di pena fissati dal codice penale, analogamente a quanto si fa per la prescrizione del reato. Il riferimento sarebbe dunque operato nei confronti di limiti obiettivi, che non consentono valutazioni di discrezionalità, quali sono appunto quelli che disciplinano la materia della prescrizione.

Sembra a me perfettamente ragionevole fare riferimento ai minimi della pena prevista per il reato tentato o consumato, come appunto propone il mio emendamento, senza tenere conto né delle aggravanti né delle attenuanti comuni, cioè dei correttivi che portano ad un aumento o ad una diminuzione della pena. D'altra parte in questo modo viene mantenuto un termine di carcerazione preventiva assai lungo, se si pensa che per il reato di omicidio, per il quale il minimo di pena editale è di ventun'anni, la carcerazione preventiva potrebbe durare sino ad un terzo, e cioè fino a sette anni, che appare un limite di tempo largamente sufficiente.

Sono queste le ragioni del mio emendamento, sul quale insisto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALIANTE, Relatore. Mi consenta innanzi tutto, signor Presidente, di rilevare come nella seduta di ieri, a proposito dell'emendamento 2. 23 del Governo, avendo la Commissione proposto delle modifiche formali per la migliore intelligenza delle disposizioni, si è vista in seguito, a causa del ritiro dell'emendamento principale da parte del Governo, attribuire per ragioni regolamentari l'emendamento medesimo. Oggi il fatto si ripete e devo dire, molto lealmente, che tale attribuzione è dovuta al particolare ricordato e ha quindi soltanto carattere formale.

Circa l'emendamento La Loggia 2. 28, devo apprezzare, a nome della Commissione, il tentativo compiuto dal proponente di agganciare il termine massimo della custodia preventiva ad un elemento assai più stabile di quello indicato nell'emendamento della maggioranza

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

della Commissione. Devo però esprimere, a nome della Commissione stessa, la preoccupazione che il meccanismo suggerito dal collega La Loggia se può giovare agli imputati di più gravi delitti, nuoccia invece agli imputati di più tenui reati. Per queste ragioni la Commissione insiste sul proprio emendamento 2. 27 e si dichiara contraria all'emendamento dell'onorevole La Loggia. Per chiarezza, anzi, ricordo che l'emendamento della Commissione è del seguente tenore:

« Al numero 45), *sostituire le parole:* i quattro anni, *con le parole:* la metà della pena detentiva inflitta con l'ultima sentenza di condanna » (2. 27).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento dell'onorevole La Loggia ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo condivide le argomentazioni testé esposte dal relatore. Ad esse il Governo desidera aggiungere soltanto che l'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia non sembra offrire sufficienti garanzie. Spesso, infatti, il terzo del minimo della pena si riduce ad un periodo assai breve e ciò, in relazione a determinati reati, può veramente rappresentare un grave pericolo.

Per questi motivi, e per quelli esposti nel corso della illustrazione dell'emendamento del Governo, mi dichiaro contrario all'emendamento 2. 28 dell'onorevole La Loggia e favorevole a quello della Commissione.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, riterrei opportuno che il « Comitato dei nove » si riunisse per breve tempo per un'ulteriore esame della questione della carcerazione preventiva. In altri tempi i codici si modificavano dopo di aver consultato le corti, gli ordini professionali, le università, ecc. Si andava cioè assai cauti. Ma, a parte ciò, ci troviamo ora dinanzi ad un punto importante del disegno di legge-delega: quello della detenzione preventiva, in merito al quale sono state fatte osservazioni di un certo peso. Da un lato si vuole infatti evitare una prescrizione troppo pesante, in modo da garantire al singolo im-

putato la certezza di essere rimesso in libertà trascorso un ragionevole lasso di tempo. D'altra parte sappiamo però che per raggiungere tale obiettivo occorrono tutta una serie di adempimenti e di ristrutturazioni organizzative.

Per questi motivi mi sembrerebbe accettabile la proposta, che era stata avanzata da alcuni colleghi nei giorni scorsi, di approvare intanto una norma transitoria, da valere fino a che non sarà stato riorganizzato il sistema giudiziario. Dato che ora ci troviamo di fronte a tre emendamenti sulla stessa materia, uno del Governo, ritirato nella seduta di ieri, uno della Commissione, ed infine uno dell'onorevole La Loggia, ritengo che una breve riunione del « Comitato dei nove » permetterebbe di approfondire il problema, dando modo all'Assemblea di decidere *ex informata conscientia*.

Formulo quindi la proposta di una breve sospensione della seduta.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, anche a noi comunisti sembra che questo sia effettivamente un punto molto delicato del disegno di legge-delega; un punto sul quale dobbiamo riflettere a lungo. Si tratta, infatti, dell'istituto della carcerazione preventiva, cioè di un istituto che tocca persone che noi presumiamo innocenti. Per questo ci siamo battuti con accanimento contro ogni tentativo di aumentare il termine di quattro anni. Vengono adesso addotti motivi particolari e contingenti, vengono invocate norme transitorie che tengano conto dei tempi necessari ai vari adempimenti. Noi non vogliamo ora pronunciarci nel merito di tutte queste obiezioni, ma prima che scatti una modifica peggiorativa su un punto così delicato, riteniamo, in coscienza, che vada fatto ogni tentativo per evitarla. Per questo motivo accediamo alla proposta dell'onorevole Andreotti di sospendere brevemente la seduta per consentire al « Comitato dei nove » di riunirsi per esaminare la questione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 17,55.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (approvato in un testo unificato dalla III Commissione del Senato) (3600), con modificazioni e con il titolo: « Modifiche alla composizione e al funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero, istituito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 »;

dalla XIV Commissione (Sanità):

FOSCHI: « Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura » (1734), con modificazioni.

Si riprende la discussione.

VALIANTE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore*. Il « Comitato dei nove », affrontando il tema spinoso dei limiti massimi della carcerazione preventiva, ha deciso, a maggioranza, di ritirare l'emendamento della Commissione al n. 45 (2. 27); e di proporre invece il seguente emendamento aggiuntivo di un n. 73-bis:

« 73-bis) previsione di una norma transitoria che, per i procedimenti in corso alla entrata in vigore del nuovo codice, di cui alla presente legge, determini la durata massima della custodia in carcere dell'imputato in termini che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potranno superare i due anni e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, non potrà superare otto anni se per il delitto per il quale si procede è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni o una pena più grave; i sei anni se per il delitto per il quale si procede è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque o nel massimo a quindici anni; quattro anni negli altri casi ».

La norma transitoria che proponiamo alla Camera ha soprattutto un valore psicologico, perché noi ci auguriamo fervidamente che, nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo codice, non sia necessario, con le nuove regole di procedura, attendere tanto tempo per la conclusione dei procedimenti.

D'altra parte questa norma entrerà in vigore insieme al nuovo codice. È sperabile, perciò, che la situazione generale, ed anche quella dell'ordine pubblico, si sia modificata in meglio, tanto da rendere di fatto inapplicabile la norma stessa.

Anche questo emendamento verrà attribuito a noi per ragioni regolamentari. Tuttavia anche questo tengo a che sia riconosciuto nella sostanza di provenienza governativa.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, a nome della minoranza di sinistra del « Comitato dei nove », annuncio il nostro voto contrario all'emendamento della Commissione. Non possiamo non rilevare che questa norma, anche se di carattere transitorio, introduce un elemento innovativo assai grave.

Attualmente, ai sensi della legge del marzo 1970, la durata massima della carcerazione preventiva per i processi successivi al 1970 è di 4 anni. Orbene con l'entrata in vigore di questo nuovo codice la carcerazione preventiva potrà arrivare a 8 anni, cioè la durata massima di essa potrà essere raddoppiata.

Basta questa considerazione per dimostrare la gravità dell'innovazione che si intende introdurre; e mi si consenta anche di dire che questa maggioranza dimostra di non credere a questa riforma, tanto è vero che introducendo il procedimento accusatorio, un procedimento cioè che deve essere più celere e spedito, sente il bisogno di raddoppiare i termini vigenti per la carcerazione preventiva.

Ecco perché consideriamo questa disposizione estremamente grave. Ci rendiamo interpreti appunto di quanti hanno indicato la necessità di un nuovo processo efficace e democratico ma che anche garantisca la libertà del cittadino. Per questo esprimiamo il nostro netto « no » a questo grave emendamento.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. A nome della minoranza di destra del « Comitato dei nove », mi dichiaro anch'io

contrario alla soluzione proposta, che rappresenta un cattivo compromesso, un ibrido politico, una scorrettezza giuridica (non essendo la legge delega la sede più adatta per una norma transitoria del genere) e, probabilmente, anche una violazione costituzionale. Annunzio pertanto che il gruppo del MSI voterà contro l'emendamento ora proposto dalla Commissione.

Come motiva il Governo (il cui rappresentante era presente nella riunione del « Comitato dei nove » la presentazione di questo emendamento? Poiché si assume che esiste una situazione di grosso pericolo in Italia, poiché c'è una realtà di spavaldo aumento della criminalità e quindi di notevole preoccupazione sociale, noi dobbiamo difendere i diritti dei cittadini e dobbiamo dare delle garanzie che sono in un certo senso anche rappresentate dai termini della decorrenza della carcerazione preventiva.

Anzitutto, è bene precisare che il Governo ha finito con lo smentire se stesso, cioè con lo smentire l'impostazione politica che fu alla base della legge del giugno 1970 (alla quale si è riferito il collega Guidi) con la quale si stabiliva che la carcerazione preventiva non avrebbe dovuto superare i quattro anni.

Vorrei, signor Presidente, che il Governo prendesse atto di questa smentita formale delle proprie decisioni e della propria linea politica, dal momento che nel giugno 1970 aveva stabilito una certa decorrenza di termini, con certi limiti massimi, e oggi, in maniera sia pure di norma transitoria, prospetta termini che sono completamente diversi, e che noi avremmo accettato soprattutto perché essi sono in grado di far fronte in maniera più adeguata a una situazione di pericolosità sociale che da un punto di vista ottimistico (se non ingenuo, in malafede) il Governo riteneva di risolvere con la legge del 1970.

Anzitutto, è bene stabilire subito che qui si commette una grossa violazione anche di carattere giuridico, come dicevo. Un Parlamento serio e responsabile com'è il nostro non potrebbe varare una norma transitoria in un contesto come quello della legge di delega per il nuovo codice di procedura penale. Ma la norma transitoria che noi facciamo passare e che rappresenta un compromesso tra la legge del 1970 e la nuova legge delegata) con la quale noi prevediamo il limite massimo di detenzione preventiva nel termine di quattro anni, conferma ancora maggiormente l'incapacità di affrontare il problema e risolverlo nelle sue linee essenziali.

In buona sostanza, si teme oppure no che il paese sia vittima di una situazione di criminalità che avanza e che si diffonde in maniera paurosa? Allora si faccia una legge-delega più responsabile e si stabilisca un tetto maggiore per quanto riguarda la decorrenza dei termini.

Si ritiene che da qui a 3-4-5 anni, quando cioè sarà varata la legge delegata, la situazione possa modificarsi grazie alla maggiore celerità del processo, e che questa situazione di criminalità generale che oggi riscontriamo nel nostro paese possa essere ridotta? Allora bastava che il Governo, indipendentemente dalla legge-delega, avesse presentato un decreto con il quale modificava i termini della legge del giugno 1970, e si sarebbe ugualmente raggiunto lo scopo.

A nostro avviso, come accennavo, vi è un errore di impostazione giuridica, forse anche di rilevanza costituzionale, per quanto concerne l'inserimento della norma provvisoria in una legge delegata; vi è un ibrido compromesso tra la volontà di apparire davanti al paese come tutori e garanti di una disciplina politica, sociale e morale, e un comportamento di fatto con cui si allargano le maglie del controllo della criminalità; vi è la smentita formale di una legge varata da appena un anno, che ha causato effetti drammatici, se è vero — come il ministro Restivo ci ha comunicato — che vi sono ergastolani che passeggiano tranquillamente per l'Italia, e si tratta di persone punite per gravissimi reati, che costituiscono un continuo pericolo per l'ordine pubblico.

Che altro vorremmo, per deciderci a dire di no a questo emendamento? Ad esso, pertanto, noi confermiamo il nostro rifiuto più drastico ed energico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Lattanzi, mantiene il suo emendamento 2. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole La Loggia, mantiene il suo emendamento 2. 28, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LA LOGGIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 47), in relazione al nuovo testo approvato del numero 41), sostituire le parole: dell'istruttoria, con le parole: degli atti di istruzione, e sopprimere le parole: di tre mesi (2. 29).

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 29, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 30, accettato dal Governo, del seguente tenore:

Al numero 50), aggiungere, in fine, le parole: e possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto.

(*È approvato*).

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 12, identico all'emendamento Carrara Sutour 2. 22 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Sabadini 2. 12 e Carrara Sutour 2. 22.
(*Sono respinti*).

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 31, accettato dal Governo, del seguente tenore:

Sostituire il numero 56) con il seguente:

56) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al n. 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche di ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti.

(*È approvato*).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Qual è il parere del Governo sull'emendamento testé presentato dalla Commissione, aggiuntivo di un n. 73-bis?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione di tale emendamento della Commissione.

GRANZOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, questo emendamento, costituisce un vero divorzio dalla libertà. Esso, infatti, fa saltare l'ultima barriera posta a difesa della presunzione di innocenza, alla quale pure con tanta esaltazione ci si è voluti richiamare con riferimento a questo nuovo processo penale che si vuole varare.

Nel momento stesso in cui si introduce un emendamento di questo genere, che dilata in modo assurdo — otto anni — il limite massimo di carcerazione preventiva, ci si rimangia la intera riforma del processo penale. E si vuol compiere un errore del genere nonostante che anche ieri il sottosegretario Pennacchini abbia richiamato, esaltandolo, l'articolo 5 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale recita: «...diritto dell'arrestato di essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere posto in libertà durante l'istruttoria».

Questo ci offre una ragione di più per deprecare vivamente il comportamento del Governo che, dopo otto anni di discussioni su questo progetto di riforma e ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge del marzo 1970 che modificava i limiti della carcerazione preventiva, all'ultimo momento ci pone di fronte ad una così palese violazione del diritto alla libertà personale del cittadino.

Abbiamo quindi ogni motivo per essere contrari ad un simile emendamento e preannunciamo il voto contrario del gruppo del PSIUP.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento della Commissione, aggiuntivo di un n. 73-bis, è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Sandri ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	194
Voti contrari	195

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Biagioni
Abelli	Bianchi Fortunato
Achilli	Bianco
Accreman	Biasini
Alboni	Bignardi
Aldrovandi	Bima
Alini	Bini
Allegrì	Bisaglia
Allera	Bo
Allocca	Bocchi
Almirante	Boffardi Ines
Amadei Leonetto	Boiardi
Amadeo	Boldrin
Amasio	Boldrini
Amendola	Bologna
Amodei	Bonifazi
Andreotti	Borghi
Anselmi Tina	Borra
Antoniozzi	Borraccino
Ariosto	Bortot
Armani	Bosco
Arzilli	Botta
Assante	Bottari
Avolio	Bova
Baccalini	Bozzi
Badini Confalonieri	Brandi
Balasso	Bressani
Ballardini	Bruni
Ballarin	Buffone
Barbi	Buzzi
Barca	Cacciatore
Bardelli	Caiati
Bardotti	Caiazza
Baroni	Calvetti
Bartesaghi	Calvi
Bartole	Canestrari
Beccaria	Capra
Belci	Caprara
Benedetti	Carra
Bensi	Carta
Beragnoli	Caruso
Bernardi	Cascio
Bertè	Castelli
Biagini	Castellucci

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Cataldo	Elkan	Lettieri	Nicolini
Cattanei	Erminero	Levi Arian Giorgina	Nicosia
Cattani	Fabbri	Libertini	Nucci
Cavaliere	Fasoli	Lima	Olmini
Cavallari	Felici	Lizzero	Orilia
Cebrelli	Ferioli	Lodi Adriana	Orlandi
Cecati	Ferrari	Lombardi Mauro	Padula
Ceccherini	Ferretti	Silvano	Pajetta Giuliano
Ceravolo Domenico	Fibbi Giulietta	Longoni	Palmiotti
Ceruti	Fioret	Lospinoso Severini	Pandolfi
Cesaroni	Flamigni	Luberti	Papa
Chinello	Foderaro	Lucchesi	Pascariello
Ciaffi	Fornale	Lucifredi	Passoni
Cianca	Fortuna	Luzzatto	Patrini
Cicerone	Fracanzani	Macaluso	Pavone
Cingari	Fracassi	Macciocchi Maria	Pedini
Cirillo	Franchi	Antonietta	Pellegrino
Coccia	Fregonese	Maggioni	Pellizzari
Cocco Maria	Fusaro	Magri	Pennacchini
Colajanni	Galloni	Malagugini	Piccinelli
Colombo Emilio	Galluzzi	Malfatti	Pietrobono
Compagna	Gaspari	Mancini Vincenzo	Pigni
Conte	Gatto	Manco	Pirastu
Corà	Gessi Nives	Marchetti	Piscitello
Corghi	Giannantoni	Marmugi	Pisicchio
Cottone	Giannini	Marras	Pisoni
Cristofori	Giglia	Martelli	Pistillo
D'Alessio	Gioia	Martini Maria Eletta	Pitzalis
Dall'Armellina	Giomo	Maschiella	Pochetti
Damico	Giordano	Mascolo	Prearo
D'Angelo	Giovannini	Mattalia	Pucci Ernesto
D'Antonio	Giraudi	Mattarelli	Racchetti
d'Aquino	Giudiceandrea	Mazza	Radi
D'Auria	Gorreri	Mazzarino	Raicich
de' Cocci	Gramegna	Mengozzi	Rampa
Degan	Granata	Menicacci	Rausa
De Laurentiis	Granzotto	Merenda	Re Giuseppina
Del Duca	Graziosi	Merli	Reale Oronzo
De Leonardis	Greggi	Meucci	Reggiani
Delfino	Guarra	Miceli	Reichlin
Della Briotta	Guerrini Rodolfo	Micheli Pietro	Restivo
Dell'Andro	Gui	Miroglio	Rognoni
De Lorenzo Giovanni	Guidi	Misasi	Romanato
De Maria	Gullo	Molè	Romualdi
De Marzio	Helfer	Monaco	Rosati
de Meo	Ianniello	Monasterio	Rossinovich
De Poli	Ingrao	Monti	Ruffini
de Stasio	Iotti Leonilde	Morelli	Russo Carlo
Di Benedetto	Iozzelli	Moro Dino	Russo Vincenzo
Di Giannantonio	Isgrò	Morvidi	Sabadini
di Marino	Jacazzi	Musotto	Sacchi
Di Mauro	La Bella	Mussa Ivaldi Vercelli	Salizzoni
di Nardo Ferdinando	Lajolo	Nahoum	Sulotto
Di Nardo Raffaele	La Loggia	Nannini	Salvatore
D'Ippolito	Lamanna	Napolitano Francesco	Salvi
Di Primio	Lami	Napolitano Luigi	Sangalli
Di Puccio	Lattanzio	Natta	Sanna
Drago	Lavagnoli	Niccolai Cesarino	Santagati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Santoni	Tani
Sargentini	Tantalo
Sarti	Tarabini
Sartor	Tedeschi
Savio Emanuela	Tempia Valenta
Scaglia	Terrana
Scaini	Terraroli
Scalfari	Tocco
Schiavon	Tognoni
Scianatico	Toros
Scipioni	Tozzi Condivi
Scotti	Traina
Scutari	Traversa
Sedati	Tripodi Girolamo
Sereni	Trombadori
Servadei	Truzzi
Servello	Tuccari
Sgarbi Bompani Luciana	Vaghi
Sgarlata	Valeggiani
Simonacci	Valiante
Sinesio	Valori
Sisto	Vassalli
Skerk	Vecchiarelli
Sorgi	Vecchietti
Spagnoli	Venturini
Speranza	Venturoli
Spinelli	Verga
Spitella	Vespignani
Sponziello	Vetrano
Spora	Vicentini
Squicciarini	Villa
Stella	Vincelli
Storchi	Zamberletti
Sullo	Zanibelli
Tagliaferri	Zanti Tondi Carmen
Tagliarini	Zappa

Sono in missione:

Azimonti	Marraccini
Bianchi Gerardo	Mitterdorfer
Ceravolo Sergio	Pica
Corti	Pintus
Giachini	Russo Ferdinando
Girardin	Scarascia Mugnozza
Guerrini Giorgio	Spadola
Guglielmino	Vedovato
Marino	Vetrone
Marocco	Zucchini

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo della Commissione modificato con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

Il Senato lo ha così modificato:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1971 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

considerata l'urgenza di definire la natura democratica del giudice secondo l'ordinamento costituzionale con particolare riferimento, tra l'altro, alla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, al reclutamento e alla formazione del magistrato, al giudice di pace, al tribunale della famiglia, alla funzione del pubblico ministero e alla riforma democratica della Cassazione;

rilevato che la riforma dell'ordinamento giudiziario è preliminare alla reale attuazione di una democratica riforma dell'amministrazione della giustizia e dei codici;

preso atto dei reiterati impegni per la presentazione di un disegno di legge sull'ordinamento giudiziario assunti dal Governo senza che abbiano poi avuto seguito,

impegna il Governo

ad approvare al più presto e comunque entro il 30 giugno 1972 i preannunciati organici disegni di legge sull'ordinamento giudiziario per contribuire, così, nel confronto con le iniziative parlamentari che verranno adottate, alla più sollecita realizzazione di tale riforma.

(1) **Benedetti, Guidi, Sabadini, Coccia, Re Giuseppina, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Traina.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, ho già avuto modo di illustrare in sede di replica la situazione dell'ordinamento giudiziario. Comunque il Governo accetta come raccomandazione questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che il loro ordine del giorno sia posto in votazione.

BENEDETTI. Prendiamo atto che il nostro ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione e non insistiamo a che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la seconda lettura di questo disegno di legge di delegazione ha rivelato, nel suo complesso, un testo pieno di errori, contrasti e contraddizioni. Abbiamo assistito, tra l'altro, alla orditura di una vera e propria tela di Penelope: dapprima in Commissione si sono soppresse le modifiche migliorative introdotte dal Senato, poi si è provveduto in aula — o meglio, *in extremis*, in sede di « Comitato dei nove » — a stilare un pateracchio che ha voluto rappresentare una sorta di compromesso tra il testo approvato dal Senato e quello ripristinato dalla Commissione della Camera.

Citerò due soli esempi a convalida del mio assunto. Al n. 8) dell'articolo 2 la Camera aveva deciso, in prima lettura, l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove; il Senato aveva modificato la norma nel senso di limitare l'abolizione per insufficienza di prove alla sola fase istruttoria: con ciò implicitamente ammettendo la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove nella fase del dibattimento. A sua volta la Commissione giustizia della Camera aveva ripristinato l'abolizione dell'insufficienza di prove sia in fase istruttoria sia in fase dibattimentale; arrivati in aula il Governo, inopinatamente, ha proposto l'abolizione di tutte le formule di proscioglimento con il proprio emendamento 2. 23, ma il « Comitato dei nove », riunitosi ieri pomeriggio, ha modificato la proposta del Governo, proponendo a sua volta la nuova dizione: « non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento ».

Nel proporre questa nuova formulazione all'approvazione della Camera, il relatore onorevole Valiante ha testualmente dichiarato (cito dal resoconto stenografico non definitivo della seduta di ieri, pagina 46, seconda colonna): « Tuttavia, anche con questa modifica, la maggioranza del " Comitato dei nove " ritiene di dover esprimere le sue vive perplessità », ed inoltre: « E che si vuole affogare, nella soppressione di tutte le formule assolutorie, la soppressione dell'assoluzione per insufficienza di prove ».

Dopo queste eloquenti precisazioni, il nuovo testo è stato approvato nonostante l'aperto e pressoché isolato dissenso del gruppo del MSI. Lascio a voi, onorevoli colleghi, il giu-

dizio sulla bontà di questa nuova formulazione che, praticamente, ammazza o affoga — se vogliamo usare la variante dell'onorevole Valiante — tutte le formule di proscioglimento.

A rigor di termini, essendo state soppresse tutte le forme di proscioglimento sembrerebbe che il legislatore abbia inteso riversare tutte le sue cure e premure sulle formule di condanna. C'è voluta la combinata leggerezza del Governo e del « Comitato dei nove » per tradurre in testo legislativo un simile guaz-zabuglio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

SANTAGATI. Non meno illuminante è il secondo episodio, che si è concluso testé, dell'emendamento aggiuntivo del n. 73-bis che il Governo ha presentato all'ultimo minuto con il n. 2. 26 e non ha avuto il coraggio di sostenere con quella vigoria che avrebbe potuto usare attraverso la maggioranza di cui dispone, per cui tra il primo testo della Camera, il secondo testo del Senato, il terzo testo ancora della Camera, un quarto testo elaborato dal Governo, un quinto testo presentato ieri dalla Commissione e poi ritirato, ed ora questo sesto testo che è stato posto in votazione a scrutinio segreto, non se ne è fatto più niente. Ciò dimostra la superficialità e la contraddittorietà con cui il Governo ha proceduto in questa delicatissima materia.

Abbiamo voluto citare questi due esempi considerandoli tra i più emblematici, ma potremmo citarne tanti altri se la necessaria stringatezza della dichiarazione di voto non ci costringesse alla sinteticità.

In conclusione, quindi, ribadiamo il nostro voto negativo, oltre che per le ampie ragioni addotte nel corso del dibattito, anche per questi specifici motivi: per l'ulteriore peggioramento che ha subito il testo della legge passando dal Senato alla Camera; per la fretta e la superficialità con cui in seconda lettura sono stati affrontati, in questo ramo del Parlamento, problemi delicati e di notevole rilievo che avrebbero dovuto essere discussi con maggiore ponderazione e riflessione in Commissione, dove tra l'altro il testo è rimasto a lungo a giacere, e non essere portati in aula all'ultimo minuto, con convulse e ripetute consultazioni, come l'ultimo esempio testé addotto ha ampiamente dimostrato; perché questa lacunosa e superficiale mutazione del testo del Senato ha finito con il creare ulteriori motivi di dissenso con l'altro ramo del Parlamento, che non è da escludere possa

insistere sulle sue (in gran parte, tra l'altro, accettabili) modifiche, sicché è facile prevedere l'instaurazione di un *ping-pong* tra i due rami del Parlamento, con quanto giovamento per la definitiva e sollecita approvazione della legge di delega è facile immaginare; perché una legge di delega più e meglio di qualsiasi legge normale non può prescindere da una puntuale e rigorosa indicazione di tassativi principi direttivi, e non può invece essere costretta a smarrirsi nel ginepraio delle sottigliezze e dei particolarismi che si sono appalesati, autentiche docce scozzesi per l'intero organismo della legge stessa. Infine, perché anche questo breve, ma significativo dibattito, con tutte le interruzioni e con il colpo a sorpresa che abbiamo registrato in questo momento, è attribuibile anche alla errata impostazione che il Governo ha dato a questo emendamento sulla custodia preventiva — infatti, come ha sottolineato poc'anzi e giustamente l'onorevole Manco, sarebbe stato molto più opportuno che questo emendamento trovasse posto in una legge specifica, quella che già conosciamo, del giugno 1970, che ha di tanto ridotto i termini da provocare la scarcerazione di molti delinquenti di alto bordo — in quanto non solo non ha avuto il coraggio di apportare un emendamento a una legge vigente e ha preferito incorporarlo in una legge di delega, ma non ha avuto neanche il coraggio di fare una incorporazione, per così dire, perfetta, poiché avrebbe potuto disporre del n. 45) dell'articolo 2 su cui la Commissione ieri, avendo insistito per un suo emendamento, non ha fatto effettuare la votazione; e con questo criterio di natura anche tecnica avrebbe potuto con maggior fortuna ottenere l'approvazione dell'emendamento, la cui sostanza, come anche ieri abbiamo sottolineato, ci trovava nel complesso favorevoli, mentre la forma ci lasciava molto perplessi.

In conseguenza di tutto ciò, non posso che ripetere quanto è stato già messo in luce dall'odierno dibattito: la crisi della giustizia, in tutta la sua evidenza, è emersa anche in occasione della discussione di questa legge delega che, pur essendo così importante, non ha riscosso — me lo consenta, onorevole Pennacchini — un eccessivo interesse.

Noi riteniamo che proprio sulla crisi della giustizia occorra porre l'accento, in quanto è di oggi il bolso e spavaldo atteggiamento assunto da un ex ministro e da un suo incauto caudatario, tra l'altro del tutto digiuno di diritto al punto di avere confuso le funzioni degli uffici requirenti con quelle degli uffici giudicanti. Non ci resta che constatare con

enorme amarezza che questo tanto discusso e discutibile uomo politico, anziché sottoporsi ad un meditato giudizio per le accuse elevate, preferisce formulare plateali e denigratorie minacce nei confronti di una integerrima categoria di cittadini qual è quella dei magistrati, verso la quale per altro ha dimostrato una spiccata allergia, preferendo porsi dietro sdegnosi silenzi giudiziari o rifugiarsi sotto anodine proteste murali.

Non è con un codice di rito così rabberciato e stiracchiato che è possibile restituire alla giustizia quella elevata funzione mediatrice e riparatrice che abbiamo sempre sostenuto ed auspicato.

Per queste ragioni annuncio il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano a questo lacunoso, frettoloso e tortuoso strumento di delega. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Non mi dilungherò, signor Presidente, perché ho già avuto l'onore di parlare per il mio gruppo, in un'aula pressoché deserta, come è stato ricordato a più riprese in questi giorni, nella seduta di lunedì scorso, e di esprimere convincenti che non sono certamente mutati nel corso di queste due intensissime giornate di lavoro come membro del « Comitato dei nove ».

Annuncio il voto favorevole del gruppo del PSI al testo del disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale il quale, essendo stato modificato dalla Camera è destinato a ritornare all'altro ramo del Parlamento. Di questo testo non abbiamo mai dissimulato e non dissimuliamo quelli che possono essere i limiti o i difetti in taluni punti, per altro non essenziali; esso tuttavia rappresenta, a nostro avviso, quanto di meglio si potesse, in questa fase parlamentare, realizzare nello scarsissimo tempo che indubbiamente ci è stato assegnato — e non è colpa nostra se il tempo a disposizione è stato limitato — e di fronte alle difficoltà nascenti dalle disparate vedute esistenti su temi fondamentali e particolari delle nostre procedure.

Ripeto che il nostro sforzo di questi giorni, al quale attraverso la mia modesta persona il mio gruppo ha dato tutto l'apporto possibile, è stato quello di trovare una intesa su un testo che non desse adito — così auspichiamo almeno — ad ulteriori modificazioni da parte del Senato al fine di evitare

un nuovo rinvio del provvedimento alla Camera, e un protrarsi di quello che, impropriamente è stato definito gioco del *ping-pong*; al fine di evitare, in definitiva, difficoltà tali da porre in forse, per la seconda volta, nel corso delle legislature del dopoguerra, il varo di questa legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

La delega si è rivelata uno strumento non solo utile, ma necessario, come già abbiamo avuto modo di ribadire più volte nel corso dell'esame, in prima lettura, da parte della Assemblea del disegno di legge in discussione, e in altre occasioni.

Non è affatto vero che i principi direttivi non vi siano: vi sono, e in qualche parte sono anche fin troppo specifici. Forse, personalmente, avrei desiderato che si lasciasse al legislatore delegato, in taluni settori, quella stessa latitudine che gli è stata indubbiamente lasciata in altri: basterebbe riferirsi al tema delle nullità.

Per il resto siamo riusciti a trovare, prevedibilmente almeno, felici motivi di composizione su punti su cui sembrava che il contrasto con l'altro ramo del Parlamento fosse addirittura insanabile. Il voto contrario che ha testé ricevuto quell'emendamento aggiuntivo, all'articolo 2 di un n. 73-bis, che noi del « Comitato dei nove » avevamo a nostra volta redatto in base ai suggerimenti del Governo, non incide in alcun modo su questa nostra valutazione positiva del provvedimento, in quanto si trattava di una norma avente carattere meramente transitorio e destinata ad entrare in vigore, se il legislatore delegato lo avesse ritenuto, molto tempo dopo l'entrata in vigore della legge di delegazione.

D'altra parte noi non potevamo non riconoscere l'obiettività di talune delle ragioni avanzate dal Governo. Avevamo nutrito perplessità che non abbiamo esitato a manifestare circa la sede in cui queste prospettive venivano portate avanti. Ma era nostro compito responsabile, come componenti del « Comitato dei nove » e come componenti della maggioranza governativa, cercare di trovare una soluzione anche su questo terreno. Se questa soluzione è stata poi respinta dalla Camera, questo non incide in alcun modo sulla valutazione del complesso del disegno di legge. Noi ci auguriamo che il Senato voglia prendere atto della buona volontà che questo ramo del Parlamento, sia pure tra difficoltà che nessuno di noi dissimula, ha cercato di dimostrare e ha in grandissima parte dimostrato, e voglia prendere nota del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

lavoro che ormai per tre volte (mi riferisco alla IV legislatura) la Camera dei deputati ha compiuto con alacrità, con sforzo, su una materia tanto viva, incandescente, e nello stesso tempo così difficile. Ci auguriamo anche che possa vedersi il varo di questa che d'altra parte non è che una legge di delegazione, importantissima e fondamentale, sì, ma tale che anche l'opera del legislatore delegato potrà molto utilmente esercitarsi per un suo perfezionamento e per dare una reale corrispondenza a quello che è stato l'intendimento del Parlamento italiano, o quanto meno della sua maggioranza democraticamente eletta, su temi di così vitale importanza individuale e sociale.

In questo quadro e con questi sentimenti il partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granzotto. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, ho già avuto l'onore, a nome del gruppo del PSIUP, di intervenire più volte, sia nel corso del primo che del secondo dibattito, con la relazione di minoranza, con la replica, con la illustrazione degli emendamenti, con l'intervento nella discussione sulle linee generali. Fatalmente, quindi, ripeterei le cose che ho già detto. Pertanto, poiché attraverso i miei interventi e quelli degli altri colleghi del mio gruppo, le posizioni e le argomentazioni del PSIUP sono ormai note, desidero soltanto confermare che su questo provvedimento, nei riguardi del quale abbiamo dato voto contrario la prima volta, e che ci è ritornato peggiorato dal Senato, il PSIUP darà ancora voto contrario nonostante alcuni mitigamenti apportati allo stesso testo del Senato. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, mi accingo a votare senza particolare entusiasmo questo disegno di legge: ritengo che però sia necessario far precedere questo nostro voto da alcune precisazioni.

La prima osservazione di carattere preliminare riguarda l'eterogeneità delle enunciazioni contenute nei 74 punti dell'articolo 2 del disegno di legge, dove si passa da proposizioni abbastanza generiche, come l'ade-

guamento ai principi costituzionali e l'accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio, ad altre norme di ordine del tutto particolare, come quelle relative alla tanto discussa formula di proscioglimento per insufficienza di prove e alla possibilità di una provvisoria esecuzione dei provvedimenti relativi alla riparazione e al risarcimento del danno.

Queste osservazioni di fondo consentono di rilevare che i vari principi (anche se validi) e i vari criteri enunciati non sempre sono stati studiati, approfonditi e armonizzati nel disegno di legge che ci accingiamo a votare. Non è infatti facile capire come si possa affermare che la riforma tende ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio e nello stesso tempo proporre, come è stato fatto, l'unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore.

Si potrà dire e disputare, come si fa, circa la scelta del tipo di istruzione, si potrà optare per la scelta dell'istruzione formale o per quella dell'istruzione sommaria, intendendo la prima come quella affidata al giudice istruttore e la seconda come quella affidata al pubblico ministero. Nella prima ipotesi, però, era inevitabile che l'intento enunciato di assicurare una maggiore semplificazione nello svolgimento del processo non fosse raggiungibile; così come non era raggiungibile l'ipotesi della unificazione nel caso in cui si dovesse affidare l'istruttoria — come non si è fatto — al rappresentante del pubblico ministero.

È chiaro, infatti, che, unificandosi presso il giudice istruttore l'istruttoria, questa diventa per forza di cose scritta e, in parte, segreta. Ciò evidentemente si distacca dalla scelta che si è enunziata fra un contraddittorio orale e pubblico di tipo accusatorio e un processo semiaccusatorio, o paraaccusatorio, che vede il giudice istruttore, con una istruttoria parzialmente segreta e parzialmente scritta, al centro di questa fase.

Queste perplessità, del resto, emergono anche nella relazione alla formulazione originaria di questo provvedimento, nella quale è dato di leggere che attraverso questo sistema si tende a porre l'accusa e la difesa in condizioni eguali o pressoché eguali. Questo significa che ci troviamo di fronte ad un procedimento che non è né del tutto accusatorio né del tutto inquisitorio e che rischia di avere i difetti dell'uno e dell'altro sistema.

Un'ultima osservazione va fatta in ordine alla progettata soppressione della formula di assoluzione per insufficienza di prove. Al di

là di tutte le argomentazioni che si possono portare a sostegno di una soluzione piuttosto che dell'altra, resta indiscutibile che il dubbio è un'incontestabile realtà, prima ancora che del processo, del pensiero. D'altra parte già la formula di cui all'articolo 479 del codice di procedura penale prevedeva l'impiego dell'assoluzione con formula ampia tanto nel caso in cui vi fosse la prova che l'imputato non avesse commesso il fatto, quanto nel caso in cui mancasse del tutto la prova che l'imputato lo avesse compiuto.

È una scelta, questa, che coinvolge una grossa responsabilità e impegna ad una seria indagine la Commissione consultiva alla quale è devoluta la stesura del testo, trattandosi di una scelta che costringerà a parecchie modifiche del sistema vigente, che si inseriscono anche nello svolgimento logico del procedimento, di cui oggi ancora non siamo in grado di valutare appieno la portata e le conseguenze.

Queste brevi osservazioni avremmo voluto fare nel corso della discussione sulle linee generali e le avremmo fatte se avessimo potuto partecipare al dibattito svoltosi nel breve arco del pomeriggio di lunedì. Con queste perplessità e dubbi, che sono di carattere tecnico e che come tali devono essere, a nostro avviso, presi in considerazione, noi annunciamo il voto favorevole del gruppo del PSDI a questo provvedimento. Ci auguriamo che la Commissione consultiva, nella stesura definitiva del testo, riesca ad eliminare gli inconvenienti che con molta brevità e con inevitabile sommarietà abbiamo sentito il dovere di enunziare, nell'intento di evitare che un processo che oggi non può essere definito né inquisitorio né accusatorio, diventando misto, finisca con l'aver soltanto le imperfezioni dell'uno e dell'altro di questi sistemi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oronzo Reale. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni testé svolte dal collega Reggiani potrebbero indurci a discutere se le sue perplessità, che tuttavia sono sfociate in una dichiarazione di voto favorevole, abbiano o meno un fondamento. Mi astengo tuttavia dall'indulgere a questa sollecitazione per dichiarare subito che il gruppo repubblicano voterà a favore di questo disegno di legge.

Abbiamo avuto la possibilità, non so se più fortunati o meno fortunati dell'onorevole Reg-

giani, di dire nella seduta di lunedì pomeriggio, di dire per noi stessi perché per la verità non avevamo ascoltatori, le ragioni per le quali fra le tante soluzioni sui singoli punti in discussione noi preferivamo questa o quella, avanzando di conseguenza riserve su certe soluzioni proposte dalla Commissione ed accettandone invece altre. Abbiamo avuto ancora occasione, ieri pomeriggio, di dire le ragioni — delle quali siamo o sono, almeno io, sempre più convinto — per le quali è stato a nostro avviso un errore cancellare, come è stato stabilito con il voto di questa Assemblea, dal dispositivo della sentenza ogni indicazione circa la formula di assoluzione. Questa è stata una decisione incomprensibile, tanto incomprensibile che le poche e modeste cose che io dissi estemporaneamente trovandomi di fronte a questo emendamento del Governo, raddrizzato un po' dalla Commissione, trovarono dapprima il consenso di tutti i gruppi, ma poi si trovarono di fronte il voto contrario di quasi tutti i gruppi. Sono cose che accadono, perché ci fu spiegato che quella soluzione veniva proposta e accettata non già per convinzione, ma anzi, sottolineandone l'incongruenza, per ragioni politiche, per evitare contrasti e per altre ragioni più o meno misteriose. Ebbene, nonostante questo, nonostante queste osservazioni, nonostante le riserve che ho avuto l'onore di avanzare a nome del gruppo in sede di discussione degli emendamenti al testo già emendato dal Senato, dichiaro che il gruppo repubblicano voterà a favore.

Questa riforma ha ed avrà una grande importanza nella nostra vita politica. Lo dico con la convinzione che mi deriva dal lunghissimo impegno che il mio partito ed io personalmente, anche nella mia qualità di ministro della giustizia che propose il disegno di legge nella passata legislatura, abbiamo portato nella elaborazione, nella preparazione di questo provvedimento. Per questi motivi nonostante quelle perplessità, quelle riserve, quegli errori che noi riscontriamo nella riforma — l'ultimo di questi errori è stato evitato poco fa con il voto con il quale è stato respinto un emendamento proposto all'ultimo momento e che costituiva, a mio avviso, un errore politico — noi voteremo dunque a favore perché, ripeto, siamo convinti che questa riforma opererà, se sarà utilizzata esattamente, se sarà utilizzata secondo lo spirito con il quale è stata elaborata, in modo positivo in questa selva selvaggia della legislazione italiana e in un settore che tanto da vicino riguarda le sorti della libertà dei cittadini e della difesa della società. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cottone. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è pressoché impossibile riconoscere in linea di principio che un atto normativo sia perfetto. Ritengo che sia altresì difficile per l'opposizione riconoscere che un provvedimento del Governo possa essere soddisfacente. Tuttavia, noi liberali riconosciamo che questo provvedimento di delega in fondo è accettabile.

Più di un punto di esso ha sollevato le nostre riserve, e noi abbiamo fatto valere i nostri punti di vista sia in Commissione sia in aula. Però, nell'economia generale del provvedimento di delega, ci pare che il conto sia più attivo che passivo. Per esempio, per noi ha un gran valore il fatto che attraverso questa modifica delle norme di procedura penale già ci muoviamo sulla strada di quella uniformità di indirizzo del diritto in sede internazionale che costituisce indubbiamente un fatto positivo. Cominciamo, cioè, a muoverci in conformità con quelle convenzioni internazionali alle quali il nostro paese ha già aderito; si tratta quindi di un primo passo positivo.

Riconosciamo altresì che l'aver posto finalmente su basi di parità nel processo penale sia l'accusa sia la difesa rappresenta un altro passo avanti sulla strada della modernità, e dunque della civiltà.

Riconosciamo, inoltre, che l'aver introdotto nel nuovo codice di procedura penale il sistema accusatorio è un altro passo avanti verso un più moderno rapporto tra lo Stato e il cittadino sul piano della giustizia.

Riconosciamo infine come positiva l'abolizione della cosiddetta « assoluzione per insufficienza di prove ».

In fondo, il provvedimento di delega mira a porre su basi più umane, più civili, più moderne quel rispetto dei diritti della persona umana che non può certo mancare nello svolgimento di un processo penale.

È una vera e propria riforma quella che il Parlamento italiano sta realizzando con la modifica del codice di procedura penale, una di quelle riforme, tra l'altro, che non incidono sull'erario dello Stato, una di quelle riforme che non costano nulla. Pur mantenendo su alcuni punti le riserve alle quali accennavo prima, noi riconosciamo che questo provvedimento rappresenta veramente un inizio di riforma, di modernità e quindi di civiltà.

Sulla base di queste considerazioni, dichiaro che il gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge di delegazione. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI. Assai brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché più volte ho avuto occasione di intervenire sulla riforma del codice di procedura penale, e ritengo che questa non sia l'ora delle ripetizioni.

Noi comunisti già votammo contro questo disegno di legge nel corso della prima lettura; al Senato riconfermammo questo giudizio; e indubbiamente, di fronte a un testo che — anche se ci siamo tutti sforzati di ridurre l'area di involuzione — è peggiorato rispetto alla prima stesura, il nostro voto non può che essere, ancora una volta, contrario.

Lo diciamo con chiarezza: questa riforma non tocca i punti nevralgici, i punti nodali di un nuovo processo (l'istruttoria, la stessa funzione del pubblico ministero); non realizza, soprattutto, quel nuovo tipo di dibattimento che avrebbe dovuto essere una delle caratteristiche del nuovo processo accusatorio. Temi quali quello della Cassazione, della partecipazione popolare alla giustizia sono stati assolutamente dimenticati; per cui, se vogliamo, questa si può definire, per molti aspetti, più una riforma stralcio che una riforma generale, e con contenuti che certamente non sono profondamente innovatori.

Del resto, abbiamo avuto la prova della verità, direi, attraverso il vostro atteggiamento: quando voi stessi avete pronosticato — invocando un periodo più lungo di carcerazione preventiva — un processo di lunga durata, avete voi stessi formulato un giudizio negativo su questo processo. Per questo alla pubblica opinione, che si chiede se avrà un processo più rapido e più democratico, non possiamo che rispondere negativamente, riconoscendo che la durata della carcerazione preventiva sarà identica, riconoscendo che, nonostante alcune innovazioni positive che noi stessi abbiamo contribuito a realizzare, le linee maestre del codice futuro indubbiamente ripeteranno ancora i caratteri del vigente sistema.

Per questo motivo riconfermiamo il nostro voto contrario. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Poli. Ne ha facoltà.

DE POLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la democrazia cristiana voterà a favore del testo quale risulta dalle votazioni finora avvenute, e che in qualche sua parte modifica quello approvato dal Senato, relativo al disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, assumendo come proprie le motivazioni addotte dal relatore, onorevole Valiante, e confermando così quelle impostazioni che già furono poste alla base del testo approvato dalla Camera in sede di prima lettura. Il testo che giungerà in questo modo nuovamente al Senato per la definitiva e sperata approvazione, rappresenta il punto più impegnato di riflessione e di incontro con la maggior parte delle esigenze poste in essere dall'altro ramo del Parlamento, e le stesse modifiche introdotte in questa sede esprimono questo spirito di ricerca non soltanto ideale, ma anche rivolto a individuare nuove soluzioni in sede pratica. Qualche imprevisto verificatosi in sede di votazione degli emendamenti non può inficiare, nella sua globalità, il giudizio positivo che così riconfermiamo al provvedimento in esame.

Non vi è dubbio che ci si trova di fronte ad un'unica ed unitaria linea di svolgimento di un processo di liberalizzazione della giustizia che non va a detrimento della certezza del diritto né delle necessarie esigenze di difesa della società, giacché l'uguaglianza delle parti sancita dal nuovo processo penale e le garanzie del dovuto distacco della posizione del giudice assicurano un più elevato livello di responsabilità ed insieme un migliore risultato, ponendo così il nuovo processo penale nel corpo vivo e sofferto di una democrazia civile che si va facendo via via più matura, più consapevole, più autentica e più essenziale.

I rischi che la nuova impostazione comporta sono stati preventivamente immaginati da noi come il rischio perenne creativo della libertà; ma sono in questa stessa misura ciò che abbiamo potuto pensare sia il regime più idoneo e più alto per esaltare la perenne, seppur realistica, fiducia nella persona umana.

Anche se in questo momento le preoccupazioni per la situazione economica sembrano prevalenti e paiono anzi minacciare un tragico ritorno a condizioni che pensavamo di avere per sempre superato, noi osiamo ribadire che l'approvazione di questo provvedimento è essa stessa urgente ed essenziale, giacché la vera insidia che patisce oggi il nostro paese è piuttosto che si fermi sfiduciata la lotta sul terreno delle libertà civili e

democratiche, minando così quegli equilibri politici e costituzionali che, come seme da sviluppare, ci consegnarono la Resistenza, la Repubblica, la Costituzione, e che oggi siamo chiamati a gestire e a rinsaldare nelle coscienze, nel punto più aspro, forse, della crisi del paese, ma insieme proprio nel punto in cui apriamo nuovi spazi di libertà, proprio per sbarrare la via con ancor maggiore fermezza ad ogni tentativo di involuzione autoritaria nel nostro paese in ogni struttura normativa. Vorremmo che l'opinione pubblica, quella che la stampa orienta, quella che le forze politiche possono in modo determinante gestire e costruire, non strumentalmente e non solo utilitaristicamente, possa apprezzare e nuovamente considerare anche questo significato del voto che ci accingiamo ad esprimere.

Abbiamo affermato che questo provvedimento costituisce una testimonianza della nuova fiducia che vogliamo porre nella persona del cittadino che enra in conflitto con la tutela dell'ordine giuridico costituito. Questo atto di fiducia, che si esprime nel sistema di garanzie che il provvedimento delinea, non è tuttavia un fatto, pur importante, di limitata tutela privatistica nel confronto dialettico che abbiamo voluto assicurare tra libertà e giustizia, ma è insieme un fatto di giusto riequilibrio di poteri che attengono ai contenuti e all'esercizio dell'azione giurisdizionale, che viene a togliere ad esso quel più di autoritarismo che si è talvolta temuto potesse attentare di fatto alle garanzie delle libertà individuali, e restituisce così nello stesso tempo all'azione giurisdizionale pienezza ed effettiva autonomia. Anche alla luce delle infuocate polemiche di questi giorni, che hanno reso moralmente più delicato il rapporto tra i diversi poteri dello Stato, tra la classe politica in genere e la magistratura dall'altra parte, è da dirsi che non da oggi le cose pensate e le innovazioni costruite sono state immaginate e volute a livello della condizione del cittadino singolo nella sua individualità di persona, e non a vantaggio di alcun gruppo, cosicché la giustizia non abbia mai più remore per le garanzie di cui ciascuno individualmente può valersi nella pronuncia del suo giudizio. L'immediatezza con cui il processo penale è prefigurato, la libertà e l'eguaglianza di condizioni nel confronto dialettico che difesa ed accusa instaureranno ci pongono, infatti, di fronte a un giudice che è oggettivamente nuovo esso stesso.

Egli non ha più infatti di fronte a sé il fardello delle prove precostituite in una istrut-

toria che lo condizionava a ricercare, su una pista già tutta segnata, la verità processuale. Il giudice del nuovo processo penale è un giudice che costruisce la verità *ex novo*, nella base dei fatti che raggiungono il suo spirito, che è sgombro. Questo suo nuovo modo di essere nel mondo della giustizia, senza che nulla sia toccato delle sue prerogative costituzionali, rappresenta una indicazione preziosa per la stessa futura riforma dell'ordinamento giudiziario, giacché in questo modo la giustizia non gli appartiene più né in modo possessivo, né in modo autoritario, né in modo corporativo, ma in un modo umano e civile nella dialettica serrata tra interessi contrastanti, ed egli costruisce oggettivamente la verità dalla libertà.

A chi fra il legislatore o i tecnici del diritto potrà ancora dissentire sulla linea di valori che il nuovo provvedimento esprime, ebbene noi diremo che abbiamo affidato alle Assemblee legislative di consacrarlo come legge della Repubblica, come volontà di un processo che vogliamo, per quanto ce ne consentirà il titolo del mandato elettorale, irreversibile nella direzione della libertà. A chi fra il legislatore e i tecnici del diritto, senza dissentire sulla linea di fondo, muoverà a questo provvedimento più fondate e realistiche critiche di applicabilità, noi rispondiamo che sarà la sperimentazione a suggerire, se non ad imporre, giuste correzioni di merito nel futuro.

Noi abbiamo coscienza tuttavia del fatto che questo provvedimento non rappresenta un'oasi in un deserto. Le modifiche al codice penale che sono all'esame, gli stralci relativi ai reati di opinione, la ristrutturazione del processo del lavoro, del processo civile, le garanzie al cittadino meno abbiente per una difesa efficace e seria, la riforma carceraria stessa, per citare alcuni soltanto dei provvedimenti più qualificanti nel mondo della giustizia, rappresentano una complessiva linea di tendenza che costituisce un balzo in avanti sulla strada della libertà per il nostro paese.

Per questa strada occorre ora ritrovare interpreti sensibili e fedeli, coscienze responsabili e costruttive, operatori meno inquieti e più consapevoli dello sbocco da noi voluto per le cose. Noi andiamo e vogliamo essere tra questi. In questo senso si colloca il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione del disegno di legge n. 380-B, oggi esaminato.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (*modificato dal Senato*) (380-B):

Presenti e votanti	376
Maggioranza	189
Voti favorevoli	202
Voti contrari	174

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Barbi
Abelli	Barca
Accreman	Bardelli
Alboni	Bardotti
Aldrovandi	Baroni
Alini	Bartesaghi
Allegri	Bartole
Allocca	Beccaria
Almirante	Belci
Amadei Giuseppe	Benedetti
Amadei Leonetto	Beragnoli
Amadeo	Bernardi
Amasio	Bertè
Amodei	Biaggi
Andreotti	Biagini
Anselmi Tina	Biagioni
Antoniozzi	Bianchi Fortunato
Ariosto	Bianco
Armani	Biasini
Arnaud	Bima
Arzilli	Bisaglia
Assante	Bo
Azzaro	Bocchi
Baccalini	Bodrato
Balasso	Boffardi Ines
Ballardini	Boldrin
Ballarin	Boldrini
Barberi	Bologna

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Bonifazi	Dall'Armellina	Giglia	Mascolo
Borghi	Damico	Gioia	Mattalia
Borra	D'Antonio	Giomo	Mattarelli
Borraccino	d'Aquino	Giordano	Mazzarino
Bortot	D'Arezzo	Giovannini	Mazzarrino
Bosco	D'Auria	Giraudi	Mengozzi
Botta	de' Cocci	Giudiceandrea	Merli
Bottari	Degan	Gorreri	Meucci
Bova	De Laurentiis	Gramegna	Miceli
Bozzi	Del Duca	Granata	Micheli Pietro
Bressani	De Leonardis	Granelli	Miroglio
Bruni	Delfino	Granzotto	Misasi
Bucciarelli Ducci	Della Briotta	Graziosi	Molè
Buffone	Dell'Andro	Guadalupi	Monasterio
Busetto	De Lorenzo Ferruccio	Guarra	Monsellato
Buzzi	De Lorenzo Giovanni	Guerrini Rodolfo	Monti
Cacciatore	De Maria	Gui	Morelli
Caiati	De Marzio	Guidi	Moro Dino
Caiazza	de Meo	Gullo	Morvidi
Calvetti	De Poli	Helfer	Musotto
Calvi	de Stasio	Ianniello	Mussa Ivaldi Vercelli
Canestrari	Di Benedetto	Ingrao	Nahoum
Caponi	Di Giannantonio	Iotti Leonilde	Nannini
Capra	Di Lisa	Isgrò	Napolitano Francesco
Caradonna	di Marino	Jacazzi	Napolitano Luigi
Cardia	Di Mauro	La Bella	Natta
Carra	di Nardo Ferdinando	La Loggia	Niccolai Cesarino
Carta	Di Nardo Raffaele	Lamanna	Niccolai Giuseppe
Caruso	D'Ippolito	Lattanzi	Nicolini
Cascio	Di Primio	Lattanzio	Nicosia
Castelli	Di Puccio	Lavagnoli	Nucci
Castellucci	Drago	Lettieri	Olmini
Cataldo	Elkan	Levi Arian Giorgina	Orilia
Cattanei	Erminero	Lima	Padula
Cattani	Fabbri	Lizzero	Pajetta Gian Carlo
Cavaliere	Fasoli	Lodi Adriana	Pajetta Giuliano
Cavallari	Felici	Lombardi Mauro	Palmiotti
Cebrelli	Ferioli	Silvano	Pandolfi
Ceccherini	Ferrari	Longoni	Pascariello
Ceruti	Ferretti	Lospinoso Severini	Patrini
Cesaroni	Fibbi Giulietta	Luberti	Pavone
Ciaffi	Fioret	Lucchesi	Pedini
Cianca	Fiumanò	Macaluso	Pellegrinó
Ciccardini	Flamigni	Macciocchi Maria	Pellizzari
Cicerone	Forlani	Antonietta	Pennacchini
Cingari	Fornale	Maggioni	Piccinelli
Cirillo	Fortuna	Magri	Piccoli
Coccia	Foschi	Malagugini	Pigni
Cocco Maria	Fracanzani	Malfatti	Pirastu
Colleselli	Fracassi	Mancini Vincenzo	Piscitello
Colombo Vittorino	Franchi	Manco	Pisicchio
Compagna	Fregonese	Marchetti	Pisoni
Conte	Fusaro	Marmugi	Pistillo
Corà	Galloni	Marras	Pitzalis
Corghi	Galluzzi	Martelli	Pochetti
Cottone	Gessi Nives	Martini Maria Eletta	Prearo
Cristofori	Giannantoni	Maschiella	Pucci Ernesto
D'Alessio	Giannini	Masciadri	Quaranta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Racchetti	Spagnoli
Radi	Speranza
Raicich	Spinelli
Rampa	Spitella
Re Giuseppina	Sponziello
Reale Oronzo	Spora
Reggiani	Squicciarini
Reichlin	Stella
Restivo	Storechi
Riz	Sulotto
Rognoni	Tagliaferri
Romanato	Tagliarini
Romualdi	Tani
Rosati	Tantalo
Rossinovich	Tarabini
Ruffini	Tedeschi
Russo Vincenzo	Tempia Valenta
Sabadini	Terrana
Sacchi	Terraroli
Salvi	Tocco
Sangalli	Tognoni
Sanna	Toros
Santagati	Tozzi Condivi
Santoni	Traina
Sarti	Traversa
Savio Emanuela	Tripodi Girolamo
Scaglia	Trombadori
Scaini	Tuccari
Scalfari	Turchi
Scarlato	Vaghi
Schiavon	Valeggiani
Scianatico	Valiante
Scutari	Valori
Sedati	Vassalli
Sereni	Vecchiarelli
Servadei	Venturoli
Servello	Verga
Sgarbi Bompani	Vespignani
Luciana	Vetrano
Sgarlata	Vicentini
Silvestri	Villa
Simonacci	Vincelli
Sinesio	Zamberletti
Sisto	Zanibelli
Skerk	Zanti Tondi Carmen
Sorgi	Zappa

Sono in missione:

Azimonti	Marraccini
Bianchi Gerardo	Mitterdorfer
Ceravolo Sergio	Pica
Corti	Pintus
Giachini	Russo Ferdinando
Girardin	Scarascia Mugnozza
Guerrini Giorgio	Spadola
Guglielmino	Vedovato
Marino	Vetrone
Marocco	Zucchini

Discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia: Incarichi nelle università degli studi e negli istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40); Nannini: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252); Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti di istruzione universitaria (611); Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788); Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430); Giomo e Casandro: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364); Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395); Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861); Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372) e Spitella: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Castellucci e Miotti Carli Amalia: Incarichi nelle università degli studi e negli istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza; Nannini: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero; Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria; Giomo, Mazzarino, Malagodi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Ba-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

dini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bozzi, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cocco Ortu, Coltone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Marzotto, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino: Nuovo ordinamento dell'università; Cattaneo Petrini Giannina: estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati; Giomo e Cassandro: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16; Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario; Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri; e Spitella: Provvedimenti per il personale docente delle università.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che sul disegno di legge è stato richiesto dal gruppo liberale e dal gruppo del Movimento sociale italiano l'ampliamento della discussione senza limitazione di interventi, a norma dell'articolo 83, terzo comma, del regolamento.

Avverto altresì che il gruppo del Movimento sociale italiano e il gruppo liberale hanno chiesto, a norma dell'articolo 39 del regolamento, per gli oratori dei gruppi stessi iscritti a parlare, la deroga al termine per la durata degli interventi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Elkan, relatore per la maggioranza.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vista la situazione in cui vengo a trovarmi nell'iniziare questo importante dibattito, penso sia opportuno che io scelga la via più breve e nello stesso tempo più responsabile, rimettendomi, quale relatore per la maggioranza, alla relazione scritta. (*Applausi al centro — Commenti*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. La prego, signor Presidente, di voler sollecitare dal Governo una risposta all'interrogazione presentata da alcuni compagni del mio gruppo, con primo firmatario l'onorevole Spagnoli, relativa ai gravi fatti verificatisi alla FIAT di Torino e alle accuse di spionaggio rivolte ad alcuni dipendenti di quella grande azienda. Siccome la questione riveste una notevole importanza politica, sono certo che il Governo vorrà sollecitamente risponderci.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, la Presidenza ha già interessato in proposito il Governo, il quale ha fatto sapere di essere pronto a rispondere a questa interrogazione nella seduta del 29 ottobre.

MALAGUGINI. Ne prendo atto e la ringrazio, signor Presidente.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Giovedì 21 ottobre 1971, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

e delle proposte di legge:

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali a posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori*: Elkan, per la maggioranza; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, di minoranza.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore*: De Maria.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore*: Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore*: Foschi.

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032);

— *Relatore*: Tozzi Condivi.

Venerdì 22 ottobre 1971, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

8. — Discussione della proposta di legge costituzionale: 3032.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MASCOLO, VENTUROLI, ALBONI, ALLERA, BIAGINI, BIAMONTE, DI MAURO, LA BELLA, MONASTERIO, MORELLI E ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se abbia disposto il Regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125 - Biodegradabilità dei detergenti sintetici.

Eventualmente se abbia considerato e valutato le gravi conseguenze derivanti dalla mancata emanazione del Regolamento stesso che ai sensi dell'articolo 6 della citata legge doveva essere emesso entro sei mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 3 aprile 1971. (5-00104)

SPORA, FORNALE E DE STASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere notizie in merito alla prassi finora seguita circa la scelta dell'ufficiale generale da proporre alla carica di Capo di stato maggiore generale.

Sino ad oggi, infatti, la scelta è sempre caduta su di un ufficiale generale proveniente dall'esercito.

Pare evidente attualmente che le mutate esigenze della difesa del nostro paese siano tali da indurre ad allargare la scelta anche verso ufficiali generali appartenenti alla marina ed all'aeronautica.

Non si tratta di stabilire un rigido sistema di rotazione, sistema che potrebbe provocare precise aspettative comunque dannose ad una scelta libera e ponderata, ma dell'indicazione dell'uomo più idoneo secondo le necessità strategiche del momento. (5-00102)

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se rispondono a verità le voci circolanti nella zona di un probabile allontanamento dalla città di Lucca del XII deposito misto, ultimo residuo del disciolto distretto militare.

Nell'ipotesi che tali notizie siano malauguratamente vere, che cosa il Ministero intende fare per attenuare le conseguenze negative che il provvedimento avrebbe sulla vita delle famiglie delle diverse decine di dipendenti civili e sulla stessa economia della città. (5-00103)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la ditta Riello Bruciatori di Legnago (Verona) ha deciso di porre in Cassa integrazione tutte le maestranze per il periodo dal 25 al 31 ottobre 1971 e di ridurre l'orario di lavoro a 34 ore settimanali per tutte le maestranze a partire dal 2 novembre 1971.

All'interrogante risulta:

a) che già nel gennaio 1971 la ditta Riello aveva posto in cassa integrazione 135 operai, usufruendo del massimo previsto dalla legge n. 1115;

b) che la ditta vuole ulteriormente utilizzare questi fondi prima del termine previsto dalla legge;

c) che — da notizie di fonte assai credibile — risulta che la ditta Riello non incontra difficoltà di mercato, anzi sono emersi elementi che dimostrano l'opposto;

d) che vi sono tentativi da parte dell'azienda di violare gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali al termine della vertenza del gennaio 1971.

L'interrogante chiede, infine, ai Ministri interessati quali provvedimenti urgenti intendano adottare per indurre la direzione dell'azienda a recedere dalle posizioni summenzionate e a rispettare gli accordi già stipulati onde evitare gravi conseguenze economiche non solo per i 1.200 dipendenti ma anche per l'intera collettività della « bassa veronese ».

(4-20022)

ANSELMI TINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che le indennità di esproprio relative ai fondi necessari per i lavori di circoscrizione di Castel Franco Veneto (Treviso) lungo la strada statale n. 53 Postumia eseguiti nell'anno 1966 e per le quali è stato definito l'importo a seguito dell'accordo intervenuto fra l'ANAS e n. 187 ditte interessate, non sono state ancora erogate;

e per sapere quali provvedimenti intenda assumere perché questa inspiegabile vicenda abbia a giungere a conclusione.

(4-20023)

ANSELMI TINA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della uscita del nuovo settimanale di attualità, politica, cultura, costume *Menelik* direttore responsabile Attilio Battistini, edito dalla Tattilo editrice società per azioni, Lungotevere dei Mellini, 17, Roma.

Se non ritengano necessario, dato il carattere osceno sia delle immagini sia del contenuto di detto settimanale, oscenità che offende profondamente il senso morale e la dignità di ogni cittadino, di intervenire con la massima severità e tempestività perché si prendano tutti i provvedimenti previsti a impedirne la diffusione.

(4-20024)

TUCCARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché voglia disporre una verifica sui criteri tenuti nell'espletamento della propria attività dalla commissione di collocamento di Barcellona (Messina), ove una maggioranza costituitasi a favore delle pretese dei datori di lavoro consente che vengano pesantemente violate le norme nazionali e regionali sulla materia, e che si faccia largo ricorso, con stratagemmi piuttosto scoperti, ad assunzioni nominative e discriminatorie, così come è recentemente avvenuto anche nel caso della ditta Passaniti;

e per sapere a quali iniziative intenda affidare la ricostituzione del credito e del prestigio, largamente compromessi, della commissione stessa.

(4-20025)

TUCCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le arcane ragioni che impediscono al nuovo ospedale di Milazzo (Messina) di entrare in funzione, e per sapere se fra queste figurino riserve sulla esecuzione dei lavori e interessi ispirati a gelosie professionali;

per sapere quale intervento intenda compiere per assicurare senza indugi alla popolazione della zona il godimento di una istituzione che è destinata a colmare gravissime insufficienze nel campo della assistenza ospedaliera.

(4-20026)

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'estremo malumore esistente tra il personale di ruolo della scuola media inferiore e superiore della provincia di Cagliari per la mancata applicazione della legge n. 576 del 26 luglio 1970 e della relativa ordinanza ap-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

plicativa del 7 settembre 1970 per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio preruolo.

Se gli risulta che tale mancata applicazione, che prevedeva il riconoscimento giuridico entro il 1° luglio 1971 e quello economico entro il 1° gennaio 1972, viene attribuita dal provveditore a carenza di personale per cui si procede al disbrigo di cinque o sei pratiche al giorno mentre il complesso delle domande supera il migliaio.

Per sapere infine quali provvedimenti intenda adottare perché gli insegnanti interessati all'esecuzione di tale ordinanza vengano sollevati dal grave disagio in cui sono con la sua puntuale applicazione entro il 1° gennaio 1971. (4-20027)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione determinatasi nel calzaturificio « La Filanto » di Casarano (Lecce) in conseguenza del licenziamento — per rappresaglia sindacale — di sedici lavoratori (13 apprendisti e 3 operai);

se è vero:

che il proprietario del suddetto calzaturificio, il quale ha operato i licenziamenti con la motivazione della « diminuzione dei posti di lavoro » non ha comunque ottemperato alle norme che, sotto questo titolo, sono contenute nell'accordo interconfederale vigente le quali prevedono, con la consultazione delle organizzazioni sindacali e l'intervento dell'Ispettorato e dell'ufficio provinciale del lavoro, la formazione di una graduatoria dei licenziabili;

che le assunzioni sono state fatte finora senza alcun intervento da parte della Commissione comunale di collocamento (e al riguardo si segnala che il collocatore di Casarano si è rifiutato di fornire a un membro della locale commissione il numero e l'elenco degli occupati nel calzaturificio);

che le ultime assunzioni sono state fatte il 2 settembre 1971, mentre sette giorni dopo si è proceduto ai suddetti licenziamenti, il che sta a comprovare la inconsistenza delle giustificazioni addotte dall'azienda;

che all'interno del calzaturificio non viene assolutamente rispettato il contratto collettivo nazionale di lavoro sia nella parte economica sia nella parte normativa, in specie per quanto attiene le tabelle salariali, gli orari

di lavoro, la qualificazione delle maestranze, l'organizzazione sindacale interna.

Per sapere inoltre quali finanziamenti « La Filanto » ha ottenuto fino ad oggi e quali contributi stia per avere da parte della Cassa per il Mezzogiorno; se, per quanto esposto, non si ritenga di dovere urgentemente disporre una indagine rigorosa e, in particolare, se il Ministro per il Mezzogiorno non giudichi di dover subordinare l'erogazione dei fondi al pieno rispetto da parte della ditta alle norme contrattuali vigenti. (4-20028)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la società « Tronco autostradale Pressi di Stroppiana-Broni » con sede presso l'amministrazione provinciale di Pavia:

ha a suo tempo presentato al competente Ministero, direzione generale ANAS, istanza per ottenere la concessione per la costruzione e l'esercizio del tronco autostradale di sua pertinenza;

ha vivamente interessato nel luglio 1971, il preposto comitato interministeriale, la commissione consultiva interministeriale, la presidenza del consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica, perché il predetto tronco autostradale, collegamento naturale con l'analogo tronco percorrente il tratto Santhià-Pressi di Stroppiana, di prossima costruzione, venga incluso nel programma economico nazionale del prossimo quinquennio;

richiamando l'importanza che verrà ad acquisire il tronco Pressi di Stroppiana-Broni per il più diretto scorrimento del traffico dai trafori alpini dell'Italia nord-ovest con le autostrade dei Fiori e del Sole, e per la importanza turistica e le pressanti e sempre più urgenti esigenze della economia di zone ad alto potenziale industriale, agricolo commerciale —

quali iniziative si intendono adottare in appoggio della predetta richiesta avanzata dalla società e dalle pubbliche amministrazioni della provincia di Pavia. (4-20029)

IANNIELLO. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti riparatori si intendono adottare nei confronti di quei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze i quali, avendo prodotta domanda di partecipazione al concorso per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

merito distinto e per esame di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, indetti con decreto ministeriale 17 gennaio 1970, in un primo momento regolarmente invitati, non hanno potuto effettuare le relative prove scritte, già fissate per i giorni 9, 10, 11 e 12 novembre 1970, per la sospensione delle stesse senza alcun giustificato motivo e ad onta di quanto espressamente sancito dal legislatore circa il tassativo espletamento dei concorsi in atto prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, il cui fine mirava ovviamente a salvaguardare i legittimi interessi di coloro i quali avevano prodotto domanda di partecipazione ai concorsi.

Il mancato espletamento, infatti, dei concorsi di che trattasi ha arrecato grave pregiudizio alle legittime aspettative di carriera dei predetti funzionari, così come si evince in modo chiaro e lineare dalla analisi delle norme dettate ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione di cui agli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Se i concorsi in parola fossero stati espletati, i vincitori o gli idonei avrebbero potuto usufruire dei benefici di cui all'articolo 139 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Al contrario, in mancanza dell'espletamento del concorso, coloro i quali non avevano, alla data del 31 dicembre 1970, l'anzianità di carriera di almeno 10 anni non solo si vedranno esclusi dai predetti benefici, ma saranno equiparati (non essendovi particolari norme transitorie) ai neo-consiglieri e addirittura a quelli che entreranno nell'amministrazione senza riguardo alcuno alle posizioni acquisite in vari anni di lavoro direttivo e senza tener conto che per effetto delle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 1970, tutti gli attuali direttori di sezione del Ministero delle finanze hanno dovuto sostenere ben due esami di concorso (uno per l'accesso alla carriera periferica ed uno per l'ammissione alla carriera direttiva centrale — vedasi l'articolo 253, ora abrogato — del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Per le considerazioni sopra esposte, il mancato espletamento dei predetti concorsi ha leso gli interessi legittimi dei funzionari interessati dando luogo ad una sperequazione che diventerebbe ancora più grave se si attuasse la ventilata fusione dei ruoli della carriera direttiva della Amministrazione centrale e delle

Intendenze di finanza, ponendo a base di tale fusione il solo criterio dell'anzianità di servizio (i funzionari della carriera intendenzia hanno, tra l'altro, a loro favore la valutazione per intero della loro anzianità di servizio, mentre i funzionari della carriera centrale si vedono valutare la propria, per disposizione di anacronistica legge, per i soli due terzi).

È quindi opportuno che, in sede di emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, venga presa in considerazione la possibilità di accesso alla qualifica superiore nel ruolo ad esaurimento di tutti i neo direttori di sezione, inquadrati nella qualifica dal 1° luglio 1970, al compimento di 10 anni di anzianità. Ciò al fine di consentire a tutti le medesime possibilità di carriera sancite dal citato articolo 16.

(4-20030)

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che la nomina del nuovo commissario governativo alla gestione dei beni della ex GIL viene ad ulteriormente disattendere le proposte e le attese, più volte avanzate dalle regioni, province, comuni nonché da organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportive, e non tiene in conto alcuno le risoluzioni ed i pronunciamenti di organismi parlamentari, della Corte dei conti, della Corte costituzionale — quali iniziative si intendono attuare perché, agli enti locali ed agli istituti di istruzione — che ne faranno richiesta — venga concessa la possibilità di usufruire dell'impiego di un patrimonio che nei 25 anni di gestione commissariale è stato alienato per oltre i due terzi della sua originale consistenza, e la rimanente parte è utilizzata in modo del tutto estraneo alle finalità dell'ente, o abbandonato ed in situazione rovinosa.

(4-20031)

MAGGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che la situazione congiunturale del settore calzaturiero con il contraccolpo provocato dalle recenti misure valutarie e protezionistiche americane, rende sempre più viva la urgente esigenza di attuazione di una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali del settore — quali iniziative siano, in proposito, allo studio presso gli uffici ministeriali.

(4-20032)

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative i competenti organismi ministeriali intendono adottare a seguito della recente pro-

posta avanzata dall'ANCI (Associazione nazionale calzaturifici italiani) perché le aziende del settore calzaturiero possano usufruire, su tutto il territorio nazionale, dello speciale trattamento di integrazione salariale per il personale lavorante, così come previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115. (4-20033)

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il pensiero e le iniziative che i responsabili del settore sportivo andranno ad adottare a proposito della definizione del noto problema che riguarda i contratti di lavoro, garanzia dei giocatori di calcio contro i rischi, e, nel contempo, la urgente indilazionabile necessità di risanare le aziende calcistiche.

L'interrogante fa richiamo all'abbozzo di contratto di lavoro, che, studiato e proposto da un gruppo di esperti sportivi del quotidiano *La Stampa* è stato recentemente pubblicato come la *Magna Charta* del calciatore italiano. (4-20034)

CAPONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che la polizia tributaria di Perugia ha contestato una contravvenzione alla fabbrica di maioliche artistiche artigiana « La Francescana » di Deruta. Motivo: la mancata applicazione della marca da bollo sull'estratto conto delle retribuzioni corrisposte e dei contributi assicurativi versati all'INPS, a termine dell'articolo 38 della legge n. 153, del 30 aprile 1967.

L'interrogante chiede al Ministro se considera legittima la contravvenzione, o al contrario ritenga d'intervenire per annullarla, di fronte al disposto della risoluzione 24 febbraio 1970, n. 15.226 della Direzione generale tasse ed imposte che appunto prevede l'esenzione dell'imposta di bollo sugli estratti conto delle retribuzioni. D'altra parte non si comprende la ragione di applicare l'imposta di bollo in un estratto conto che non è parte di nessun negozio di danaro, o di merce, o di servizio, ma un semplice attestato di una operazione di versamento di contributi assicurativi ad un Istituto previdenziale.

(4-20035)

ZANTI TONDI CARMEN, BINI, RAICICH e LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato della lettera inviata dalla direzione provinciale del MSI di Reggio Emilia ai presidi di varie scuole secondarie superiori nella

quale, accanto ad alcune banalità sulla « contestazione sovversiva » che sarebbe la causa della crisi della scuola, ridotta a « Settore della strategia politica, del disordine, dell'anarchia, del marxismo », si promette di « imboccare la strada del coraggio attivistico »;

per conoscere, fermo restando che gli studenti di Reggio Emilia e di altre città sono perfettamente in grado di rintuzzare il « coraggio attivistico » dei fascisti, quali disposizioni ha impartito ai provveditori agli studi e ai presidi per richiamarli al rispetto delle norme costituzionali che non consentono la penetrazione del fascismo nelle scuole né in forma, si fa per dire, ideale né in forma « attivistica ». (4-20036)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del ritardo con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici procede nell'esame del piano regolatore intercomunale del comprensorio forlivese. La pratica è stata presentata il 24 dicembre 1970 e, su richiesta del Ministero, è stata perfezionata fin dall'8 aprile 1971, da allora il comune di Forlì e gli altri comuni interessati ne attendono l'approvazione.

Per sapere se non ritenga procedere con sollecitudine alla definizione della pratica al fine di dotare i comuni del comprensorio forlivese del tanto atteso strumento urbanistico. (4-20037)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali si continua a ritardare l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Forlì, adottato dal consiglio comunale il 5 luglio 1965. Esso venne esaminato il 24 novembre 1967 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e lo considerò meritevole di approvazione con alcune proposte di modifiche ed integrazioni comunicate al comune il 5 febbraio 1968.

Il 4 maggio 1968 il commissario deliberava l'accettazione delle modifiche e delle integrazioni proposte. A seguito di pronuncia della Corte dei conti l'amministrazione comunale ha provveduto in data 16 novembre 1970 a trasmettere al Ministero nuovi elaborati adeguati agli *standards* urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968. Da allora l'amministrazione è in attesa della definitiva approvazione.

Per sapere se non intenda intervenire per sollecitare la definitiva approvazione.

(4-20038)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori e la popolazione del comune di Bagno di Romagna, colpiti dalla disoccupazione per la crisi del calzaturificio MBR e per l'interruzione o la diminuzione dei lavori dei cantieri per la costruzione della superstrada E 7;

per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla necessità di urgenti provvedimenti in merito alle perizie suppletive dei lavori che potrebbero garantire l'immediata occupazione ai lavoratori delle ditte: ICOMEC, Palmieri, Sparaco, Ferrocementi;

per sapere se non intenda provvedere con urgenza al finanziamento delle opere già progettate per i restanti lotti della E 7 e da eseguirsi nel comune di Bagno di Romagna e comuni limitrofi;

per conoscere le ragioni per le quali viene ritardata la convocazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS, nonostante vi sia la necessità di urgenti provvedimenti e gravi situazioni, come quella del comune di Bagno di Romagna, ne richiedano l'immediata convocazione. (4-20039)

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se possa trovare accoglimento la petizione rivolta dall'azienda di soggiorno di San Piero in Bagno a nome di tutti gli abitanti del circondario, alla RAI-TV, con sede in Bologna, in merito all'adeguamento degli impianti televisivi nella vasta zona collinare che fa capo a San Piero in Bagno (Forlì). (4-20040)

FRAGANZANI. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che un clinico di Padova avrebbe chiesto ottocentomila lire per un consulto di pochi minuti;

per conoscere, nel caso la notizia risulti fondata — come sembra verosimile, dato che numerosi organi di stampa hanno riportato dichiarazioni esplicite di ammissione dello interessato — quali provvedimenti il Ministro della sanità abbia preso od intenda prendere in merito;

per conoscere ancora se il Ministro delle finanze non intenda, alla luce del succitato dato, trarre le dovute conseguenze ai fini fiscali per detto professionista. (4-20041)

D'AURIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se e di quali contributi e finanziamenti pubblici si sono avvalsi i proprietari della FUC (Fusti Universal Caserta) per la costruzione dello stabilimento produttore mobili sorto tempo addietro a Frattamaggiore (Napoli). (4-20042)

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire affinché sia accolto il ricorso contro la mancata concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto di cui alla legge n. 263 del 18 marzo 1968 inoltrato dal signor Arcella Biagiato a Caivano (Napoli) il giorno 11 ottobre 1896 ed ivi domiciliato al Corso Umberto I, n. 40.

L'Arcella ha prestato servizio militare dal dicembre 1915 al gennaio 1919 ed è stato in prima linea, incorporato nel 52° fanteria, dal febbraio 1916 al marzo 1917 e dopo di aver trascorso varie permanenze in ospedali ritornava con il 71° fanteria a Venezia. (4-20043)

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria relativa alla richiesta dei benefici e riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti, inoltrata dai signori:

Rodolico Pasquale, nato il 22 novembre 1895, domiciliato a Joppolo (Catanzaro);

D'Auria Antonio, nato il 14 novembre 1884 e domiciliato a Marigliano (Napoli);

Cecco Vittorio, nato il 9 giugno 1898, domiciliato a Torre Annunziata (Napoli);

Piscopo Raffaele, nato il 27 gennaio 1897, domiciliato ad Arzano (Napoli);

Giugliano Francesco, nato il 5 ottobre 1897, domiciliato a Poggiomarino (Napoli);

Caiazza Stefano, nato il 22 ottobre 1891, domiciliato ad Arzano (Napoli);

Belli Ernesto, nato il 22 agosto 1888, domiciliato a Napoli;

Caiazza Gennaro, nato il 3 gennaio 1899, domiciliato ad Arzano (Napoli);

Giordano Enrico, nato il 29 marzo 1897, domiciliato a Palmi (Reggio Calabria);

Aloj Mario, nato il 10 luglio 1895, domiciliato a San Giorgio a Cremano (Napoli);

Imparziale Antonio, nato il 15 novembre 1893, domiciliato ad Arzano (Napoli). (4-20044)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

BALLARIN, Busetto e Bortot. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda dare disposizioni affinché non siano poste remore alla applicazione della legge n. 291 del giugno 1971 per quanto particolarmente attiene alla sollecita evasione delle pratiche delle cooperative edilizie e degli altri operatori edilizi che per tempo hanno presentato domanda di finanziamento.

Si fa presente che la sollecita approvazione della legge in parola è stata determinata dalla crisi del settore dell'edilizia che coinvolge decine di migliaia di lavoratori, situazione che si è andata viepiù aggravando negli ultimi mesi. (4-20045)

GIRAUDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle lamentele del personale della motorizzazione civile per la mancata applicazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 riguardante il passaggio alla categoria corrispondente, al titolo di studio posseduto ed alle funzioni svolte dai dipendenti statali, e quali provvedimenti intenda a tale scopo prendere ai fini anche di evitare lo sciopero della categoria proclamato per il 25 ottobre 1971, e di restituire la serenità del lavoro ad una categoria che, pur nelle sue limitate dimensioni quantitative, svolge mansioni delicate ed importanti per la vita economica nazionale. (4-20046)

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere i motivi della mancata applicazione da parte delle Amministrazioni statali delle norme di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, relative al riassetto delle carriere dei dipendenti dello Stato ed in particolare al passaggio alla categoria corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte dal personale statale di ruolo comunque assunto o denominato.

Per conoscere altresì se sono state impartite disposizioni per l'esatta interpretazione della predetta norma in aderenza all'ordine del giorno n. 11 del 23 ottobre 1970, approvato dal Senato della Repubblica ed accettato dal Governo, e ciò al fine di evitare che il personale di cui sopra si veda ingiustamente scavalcato nella carriera dal personale operaio di ruolo al quale sono state estese tali facilitazioni in base al quinto comma dell'articolo 25. (4-20047)

DI BENEDETTO, Zanti Tondi Carmen e Macaluso. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non intenda intervenire onde dar regolare seguito al concorso bandito dal medico provinciale di Agrigento già il 21 aprile 1969 riguardante l'assegnazione di 22 sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Sciacca, Licata, Cammarata, Montallegro, Castaltermini, Montevago, Santa Elisabetta, Iappolo, Castrolibero.

Il problema, come è evidente, riguarda la situazione sanitaria di buona parte di quella provincia, colpita fra l'altro di nuove aggravate calamità naturali apportatrici di ulteriori disagi. (4-20048)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia noto il crescente malcontento che serpeggia fra gli abitanti di Gonnese (Cagliari) a causa del perdurare del disservizio postale.

Mentre infatti i nuovi locali di via Morosini sono sufficienti, per la mancanza di personale il servizio è chiaramente insufficiente e criticate sono le lunghe file agli sportelli, le estenuanti attese del pubblico.

Né basta, perché l'Ufficio è spesso sprovvisto di francobolli, di moduli tipo, delle marche assicurative e via discorrendo, tutte cose che costringono spesso i cittadini a recarsi negli uffici postali dei paesi vicini, con quale danno è facile comprendere.

Tale sconsolante quadro è completato dalla mancanza di una buca per le lettere, per cui, caso si spera unico piuttosto che raro, i cittadini di Gonnese possono far partire la propria corrispondenza solo portandola nell'ufficio postale il che per taluni cittadini significa percorrere qualche chilometro.

L'interrogante, tutto ciò essendo noto al Ministro interessato, chiede di sapere se non ritenga urgente un energico e determinante intervento atto ad eliminare gli inconvenienti lamentati. (4-20049)

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli sia noto il grave e sempre crescente malcontento che si va sviluppando nel comune di Tempio per i criteri adottati dall'Ispettorato alla motorizzazione di Sassari, sia relativamente al problema della revisione degli autoveicoli, sia per quanto attiene agli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Queste operazioni si svolgono infatti da tempo fra mille disagi che colpiscono i tempiesi e con loro tutti gli abitanti dell'alta Gallura, i quali, per il disbrigo di tali pratiche, devono recarsi a Tempio o addirittura a Sassari.

Causa prima delle legittime proteste degli interessati, è il fatto che per servire una vasta zona quale è l'alta Gallura, venga inviato a Tempio l'Ufficio « mobile » una sola volta al mese, ufficio che, di media, opera dalle ore 9,30 alle 12, con quale pratico successo è facile intuire.

Infatti non poche operazioni vengono rinviate, e rinviate naturalmente di un mese, con quale disagio per gli interessati è facile comprendere.

Particolare danno deriva agli utenti dal servizio di revisione degli automezzi che superando i 35 quintali di carico debbono essere revisionati solo a Sassari, il che pone un problema di eccessive percorrenze e spesso di impegno per più giorni per gli autotrasportatori che in giornata non vengono serviti.

Tutto ciò essendo noto al Ministro, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di dover intervenire presso l'Ispettorato alla motorizzazione per ottenere che sia aumentata a due volte al mese almeno la presenza degli impiegati e tecnici dell'Ispettorato a Tempio (il secondo ed il quarto giovedì di ogni mese).

Perché inoltre sia disposto il decentramento a Tempio delle operazioni di revisione per i *camions* pesanti, evitando agli interessati il dispendioso spostamento a Sassari. (4-20050)

JACAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia stata costituita la commissione regionale della Campania, prevista dall'articolo 12 della legge 23 giugno 1970, n. 382, per l'esame dei ricorsi presentati dai cittadini che ritengono di aver diritto alla qualifica di cieco civile e, nel caso affermativo, se detta commissione ha iniziato a funzionare. (4-20051)

BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la scarsità di personale intralcia il normale lavoro burocratico dei provveditorati agli studi, tanto che può accadere, come ha dichiarato il provveditore agli studi di Genova, che occorrono fino a cinque anni per condurre a termine il riassetto delle carriere degli inse-

gnanti medi; per sapere quali provvedimenti immediati intende prendere per rimediare a questa situazione. (4-20052)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto come dopo il recente nubifragio che ha devastato il Sarrabus (Cagliari) si riponga con drammatica urgenza il problema delle comunicazioni stradali tra lo stesso Sarrabus ed il Gerrei.

Dopo gli ultimi calamitosi eventi, la strada statale parrebbe serva a dividere piuttosto che ad unire le popolazioni delle due zone, per quanto esse abbiano l'interesse opposto per le economie reciproche che si completano e si fondono.

È una realtà inoppugnabile che l'ultimo disastro ed il traffico recente di mezzi cingolati pesanti e di ogni tipo ha dato il colpo di grazia alla strada divenuta assolutamente impraticabile.

Si aggiunge a ciò il completo dissesto delle altre strade di comunicazione all'interno e tra le due zone, per cui l'interrogante chiede di sapere se il Ministro interessato non ritenga opportuno predisporre attraverso l'ANAS un intervento straordinario come straordinario è stato l'ultimo calamitoso evento, intervento volto a programmare e realizzare nel Gerrei e nel Sarrabus non solo una sicura e moderna arteria di comunicazione tra le due zone, ma altresì una rete stradale interna alle due zone atta a sviluppare i rapporti economici ed umani ed a far uscire le due zone dall'isolamento in cui oggi sono tenute. (4-20053)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, della difesa e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, stante la drammatica situazione della occupazione nella provincia di Pistoia e segnatamente nella montagna pistoiese, ove in data 30 settembre 1971 è stata chiusa la cartiera della Lima (107 dipendenti) peraltro tuttora occupata dalle maestranze e aggravatasi in modo insopportabile con la comunicazione fatta in data 19 ottobre 1971 dalla SMI - Stabilimento di Campo Tizzoro - del licenziamento di 400 dipendenti, quali tempestive e idonee iniziative intendano assumere per scongiurare questo licenziamento che rappresenterebbe un colpo mortale alla economia così depressa della montagna e della provincia di Pistoia. (4-20054)

CACCIATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali nella compilazione delle graduatorie della legge n. 468 non sia stata data anche alle materie d'insegnamento di stenografia e di dattilografia — già sacrificate nell'ambito della legge n. 831 — la precedenza, così come da preciso precedente impegno.

L'interrogante chiede ancora se non si ritenga opportuno impartire tassative disposizioni perché tali graduatorie vengano subito compilate, trattandosi di due categorie di insegnamenti non numerose.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali sono gli impegni e le scadenze che si intendono fissare per l'esaurimento delle graduatorie. (4-20055)

GUARRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se a seguito della entrata nei ruoli di 220 unità di stagionali nelle agenzie coltivazione tabacchi di Benevento e San Giorgio del Sannio in attuazione della legge 30 maggio 1970, n. 361, saranno assunti in ruolo anche i 28 invalidi, attualmente stagionali, che prestano servizio presso le dette agenzie in virtù del collocamento obbligatorio degli invalidi previsto dalla legge n. 482. (4-20056)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è esatto che figli di parlamentari godono del presalario dell'Università di Roma. (4-20057)

TOZZI CONDIVI, LUCIFREDI E GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per chiedere, dinanzi all'aumentare delle pellicole che non hanno più alcun vincolo morale, le quali producono i naturali frutti di stupri, violenze carnali contro i quali poi si protesta, se non ravvisino che i magistrati del tribunale di Reggio Emilia abbiano omessi atti obbligatori di ufficio quando hanno ordinato il dissequestro della pellicola « Bella di giorno, moglie di notte » a condizione che dalla pellicola fossero eliminate delle sequenze oscene nel provvedimento elencate e specificate, ordinando contemporaneamente che fosse archiviato il procedimento penale a carico di chi aveva permesso la programmazione fino allora delle scene ritenute inammissibili e non rinviando a giudizio direttissimo i responsabili

del consumato reato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Gli interroganti ritengono che, se non si prenderanno energici ed uniformi provvedimenti, ogni barriera morale sarà necessariamente abbattuta con ripercussione gravissima sull'ordinamento dello Stato. (4-20058)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è esatto che il sindaco di Lucca, accompagnato da tre esponenti delle correnti democristiane rappresentate in consiglio comunale (con il compito di controllarlo), si è recato, a spese del contribuente, in Canada e negli Stati Uniti d'America;

se è esatto che, con delibera approvata dalla giunta comunale con i poteri del consiglio, è stato deciso di elargire ai « turisti » lire 2.500.000;

se è esatto che la giustificazione del viaggio è stata quella di incontrare i cittadini lucchesi emigrati in Canada e negli Stati Uniti;

se è esatto che in tali « incontri » il sindaco di Lucca e i suoi accompagnatori si sono trovati in estremo imbarazzo perché, in particolare a Montreal, si sono visti costretti, per non apparire scortesi, a farsi fotografare accanto ad immagini del defunto dittatore Benito Mussolini, e a salutare romanamente, tanto che uno dei viaggiatori, notoriamente appartenente alla sinistra democristiana, ha avuto modo di dire, al suo ritorno, che questi viaggi vanno intensificati perché il fascismo da combattere non è tanto in Italia, quanto in Canada e negli Stati Uniti d'America; per cui è facile immaginare che i contribuenti lucchesi saranno, la prossima volta, costretti, onde rafforzare la delegazione viaggiante nella lotta « al fascismo all'estero », a raddoppiare il contributo;

per conoscere, visti i risultati del viaggio che contraddicono le finalità per cui era stato organizzato (se è vero che il sindaco di Lucca, fra le tante cose che ha dovuto fare, è tornato a salutare romanamente), come intenda comportarsi la commissione di controllo nel ratificare (o no) la spesa di lire 2.500.000.

(4-20059)

PAPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alle premure degli enti ed istituti interessati alle funzioni dei diritti del minore — se non intenda, col decreto di delega, alle regioni delle funzioni

amministrative in materia di beneficenza pubblica, trasferire a tali enti anche le funzioni attualmente svolte dal Ministero di grazia e giustizia in merito alla prevenzione ed al trattamento dei cosiddetti minori disadattati, ferme restando le competenze dei tribunali per i minorenni. (4-20060)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo la Zecca italiana non riesce a coniare un'adeguata quantità di monete metalliche, al punto che non si sono nemmeno prodotti in tanti anni un miliardo di pezzi da dieci lire, mentre il fabbisogno sarebbe di almeno il doppio. Non si riesce a intendere quali difficoltà possano esistere, se si tiene presente che in brevissimo tempo la Gran Bretagna è stata in grado di sostituire tutte le monete metalliche e se si tiene altresì presente che persino i paesi sottosviluppati sono in grado di far fronte a queste esigenze.

Gli italiani sono convinti che la nostra Zecca sia mal diretta e che nessuno si preoccupi del suo funzionamento e del suo ammodernamento. Considerando che ciò contribuisce, in misura più notevole di quanto si ritiene, a diminuire la fiducia dei cittadini nella efficienza del Governo, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare al riguardo. (4-20061)

BERNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno che la soprintendenza alle belle arti intervenga definitivamente per adottare una soluzione urgente per il restauro dell'ex convento dei zoccolanti in Sezze (Latina) attualmente denominato « Chiesa Madonna delle Grazie ».

L'interrogante fa presente che ripetuti sopralluoghi di funzionari delle belle arti sono risultati inutili e tentano solo di procrastinare concreti interventi che dovrebbero essere quanto mai urgenti, per evitare il crollo dell'edificio ormai pericolante nelle strutture montanti con crepe vistose e fatiscenti per la continua infiltrazione d'acqua piovana.

Un immediato intervento del Ministro è reso particolarmente necessario a parere dell'interrogante, dal legittimo stato di vivo malcontento di tutta la popolazione setina, che vede in pericolo un monumento di antiche tradizioni storiche e tesoro di mirabili affreschi e capolavori artistici. (4-20062)

COTTONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per chiedere — esaminata la situazione venuta a creare in fase di applicazione della legge 25 giugno 1969, n. 334 che prevede il conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali combattenti della guerra 1915-1918 con l'esclusione da detto beneficio degli ufficiali che rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui provengono — i motivi che hanno ispirato l'esclusione dalla promozione anzidetta dei primi capitani del CEMM i quali lamentano giustamente un trattamento discriminatorio nei loro confronti.

L'interrogante inoltre, qualora l'interpretazione data in fase di applicazione della legge dagli uffici interessati, sia in conformità della legge stessa, se non ritenga opportuno proporre una modifica della legge in parola per conferire anche ai primi capitani del CEMM la promozione a titolo onorifico premiando una categoria di ufficiali che hanno prestato lodevole servizio in guerra spesso distinguendosi in azione di grande merito verso la Patria. (4-20063)

CARIGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che stanno per essere licenziati 400 dipendenti — oltre un terzo delle maestranze — degli stabilimenti SMI di Camporizzolo in provincia di Pistoia;

se non ritenga opportuno, in tale situazione, fare in modo che vengano anticipate commesse già in programma;

se — in considerazione del fatto che la zona, già colpita in questi tempi da altri licenziamenti, è priva di diverse possibilità di occupazione — non giudichi necessario interessare i Ministeri competenti perché provvedano ad assicurare altri insediamenti industriali al fine di garantire un livello di occupazione conforme alle esigenze e compatibile con l'economia della zona;

se non consideri, infine, doveroso accertare se esista l'effettiva esigenza, da parte della SMI, della predisposta riduzione del personale, atteso il vistoso aumento del capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione dell'azienda. (4-20064)

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere secondo quali criteri vengono calcolati i parametri con i quali vanno in pensione gli appartenenti ai

Corpi di polizia ed in particolare perché ai vice brigadieri viene attribuito un parametro inferiore a quello degli appuntati. (4-20065)

FRANCHI E ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità che con marconigramma del 14 settembre 1971, n. 019560/c-15-1, sono state date disposizioni al direttore della Comunità protetta « Canzanella », via Gabriele Rossetti n. 95 Fuorigrotta Napoli per la riduzione del 50 per cento del sussidio mensile per il vitto a tutti i profughi che lavorano e che hanno optato per il sussidio stesso di lire 20.000 rinunciando alla mensa del campo; e per conoscere, in caso affermativo, in base a quali criteri è stata assunta tale assurda determinazione. (4-20066)

COLAJANNI, FERRETTI E SPECIALE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se intenda procedere alla immediata sostituzione del presidente dell'Ente provinciale del turismo di Palermo barone Guido Calefati di Canalotti.

Costui infatti allo scopo di impedire l'estensione della zona industriale di Carini sui propri terreni estesi 800.000 metri quadrati, estensione necessaria per l'impianto dello stabilimento elettronico dell'IRI che darebbe lavoro a 2500 operai immediatamente a 4000 a scadenza successiva, intende costruire sul proprio terreno una città — citiamo dalla relazione che accompagna il progetto — composta da cento villini, undici grattacieli, alberghi, ecc.

Gli interroganti ritengono che tale attività speculativa non è compatibile con la carica di presidente dell'Ente provinciale per il turismo e si augurano che anche il Ministro sia dello stesso parere. (4-20067)

TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ, SCURTARI E LIZZERO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, delle poste e telecomunicazioni e della pubblica istruzione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dello stato di grave disagio e di forte agitazione in cui si trovano le popolazioni della vallata del Valanidi (Reggio Calabria) e precisamente delle frazioni Trunca, Rosario, Valanidi, Serro, Oliveto e Croce Valanidi. Tale situazione è cau-

sata dallo stato di arretratezza e di abbandono in cui versano le frazioni le quali oltre ad essere prive di strade, di ponti di collegamento tra le due sponde del torrente Valanidi, di adeguate strutture scolastiche e viarie e di rete idrica e fognante, nonché di servizi postali e di ogni utilizzazione della televisione, sono state ulteriormente colpite e completamente isolate dalle recenti alluvioni;

2) se siano a conoscenza che ad aggravare la situazione è stata non solo, la politica sbagliata scelta dai governi verso il mezzogiorno ma anche la mancata eliminazione delle gravissime conseguenze causate dalle alluvioni del 1951 e 1952, le cui opere danneggiate o distrutte (ponti, case, strade, ecc.) non sono state ricostruite, come era giusto dovere dello Stato e delle autorità preposte;

3) quali misure urgenti intendano mettere in atto per:

a) costruire il ponte che dovrà collegare la frazione Serro Valanidi con l'opposta sponda del torrente e quindi con Reggio Calabria;

b) costruire le necessarie reti idriche e fognanti ed in particolare l'acquedotto per la fornitura di acqua potabile della frazione Trunca;

c) realizzare un piano di costruzioni di abitazioni popolari da assegnarle ai cittadini che hanno perso la casa o che abitano in alloggi malsani e fatiscenti;

d) la costruzione di una rete viaria per consentire il collegamento con ogni mezzo tra le frazioni e le città;

e) la costruzione di plessi scolastici in tutte le frazioni;

f) l'impianto di un ripetitore televisivo per garantire a quelle popolazioni di utilizzare la televisione. (4-20068)

MALFATTI. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali reali difficoltà sussistono per l'emanazione dei decreti di sistemazione in ruolo dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

per sapere se è vero che vi sarebbero delle divergenze di interpretazione tra alcuni funzionari dei diversi Ministeri in relazione a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per i dipendenti appartenenti a particolari categorie (profughi,

organi di guerra, invalidi, ecc.), ragion per cui non si vorrebbero emettere decreti con decorrenza retroattiva per la loro sistemazione; per conoscere, infine, quali iniziative intendano prendere per sanare questa anomala situazione. (4-20069)

MENICACCI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano di provvedere a che l'INAM istituisca un proprio centro ambula-

toriale in Bastardo (Perugia) per i centri di Gualdo Cattaneo (oggi servito dall'ambulatorio di Foligno porta a 25 chilometri di distanza), di Giano dell'Umbria (servito da quello di Spoleto a 25 chilometri) e di Massa Martana (servito da quello di Todi a 20 chilometri) e quindi per tutte le numerose frazioni di quel vasto comprensorio a cavallo tra la Valle del Tevere e la Valle del Topino, onde assicurare un servizio più razionale e meno oneroso per la comunità come per l'istituto stesso. (4-20070)

* * *

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e della sanità per sapere se siano a conoscenza di quanto riportato dall'agenzia AIPE del 14 ottobre 1971, secondo cui l'operazione di passaggio del controllo assoluto della società Carlo Erba dalle mani della famiglia Visconti a quelle della società americana American Home Products Corporation sarebbe ormai in una fase avanzata; secondo tale agenzia, la società americana, che già possiede il 20 per cento del pacchetto azionario, acquisterebbe la maggioranza assoluta pagando ai Visconti la cifra di circa 14 miliardi.

« Gli interroganti chiedono di sapere quale giudizio dia il Governo su tale operazione, che rappresenta un ulteriore episodio della azione di penetrazione di capitale straniero nei settori chiave della nostra economia; in particolare si chiede al Governo di conoscere quali misure esso intenda adottare, anche nel quadro delle attuali possibilità di intervento, per impedire che il continuo passaggio di imprese industriali e finanziarie sotto il controllo straniero vanifichi qualsiasi prospettiva di programmazione economica rendendo l'economia italiana succube della volontà e delle iniziative dei grandi gruppi finanziari internazionali facenti capo al capitale americano.

(3-05339) « PASSONI, BOIARDI, LATTANZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere, in relazione al sequestro da parte dell'autorità giudiziaria di documenti presso la società FIAT di Torino che comproverebbero rapporti con pubblici funzionari i quali si sarebbero prestati ad indagini illegali sulle opinioni ed attività politiche e sulla vita privata di dipendenti dell'impresa, di persone da assumere o di altri cittadini:

a) quale fondamento abbiano le notizie relative a rapporti illeciti e comunque gravemente compromissori esistenti tra i servizi interni della FIAT e funzionari dello Stato;

b) quale consistenza rivesta l'attività di schedatura svolta dagli uffici della FIAT e se

non si configuri in modo chiaro una violazione delle norme dell'ordinamento giuridico della Repubblica ed in particolare dello statuto dei lavoratori;

c) quali provvedimenti si siano adottati o si intendano comunque adottare per garantire l'assoluta indipendenza degli organi dello Stato — ed in particolare degli organi della polizia — contro illecite interferenze che ne minano il prestigio nei confronti dell'opinione pubblica e per impedire che attività simili a quelle denunciate abbiano a continuare od a ripetersi.

(3-05340) « MUSSA IVALDI VERCELLI, BODRATO, BORRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia a conoscenza:

1) che la Regione Lombardia, disattendendo la decisione del commissario di Governo in ordine al rigetto di una delibera di stanziamento di 10 milioni per un'inchiesta sul cosiddetto neofascismo, ha ugualmente proceduto nella commissione di tale indagine, a giornalisti e informatori sulla cui identità la giunta regionale mantiene il più imbarazzato riserbo;

2) che tale indagine non rientra nelle attribuzioni statutarie della regione ed assume carattere demagogico, inserendosi in un disegno comunista inteso a manovrare, sulla scorta di antistorici steccati post-25 aprile 1945, un neo-frontismo antifascista;

3) che iniziative di questo genere — condotte, per altro, senza alcuna garanzia di autenticità e di serietà — snaturano i contenuti e le finalità della regione, dando, oltretutto, i primi significativi esempi di abuso delle prerogative regionali e di dilapidazione del pubblico denaro, in un momento di grave crisi economico-sociale che imporrebbe ad amministratori illuminati ben altre misure nell'interesse di una collettività che chiede onestà amministrativa e pacificazione degli animi e assiste sgomenta all'ondata crescente degli scandali e dell'odio di parte.

« Gli interroganti chiedono, altresì, se non si ritenga di disporre gli opportuni interventi per accertare se, nelle pieghe del bilancio della rivista della Regione Lombardia — il cui linguaggio va uniformandosi agli indirizzi antistatali della stampa cosiddetta impegnata — non si nascondano le operazioni di pagamento di pseudo-giornalisti e informatori mobilitati per l'anzidetta inchiesta e di accertare,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

infine, se le indagini e le biografie preannunciate su privati cittadini — per altro sprovvisti di ogni garanzia di difesa — non tendano a trasformare la giunta regionale in un organo inquirente non previsto dalla legge.

(3-05341)

« SERVELLO, ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere se possono assicurare la Camera che la delegazione italiana all'Assemblea dell'ONU si atterrà, in ogni votazione, anche procedurale, alla linea di determinare all'ONU, sia nel Consiglio di sicurezza, sia nell'Assemblea e in ogni altra istanza, il riconoscimento della esclusiva rappresentanza della Cina alla Repubblica popolare cinese, con conseguente allontanamento dei rappresentanti di Formosa sinora indebitamente ammessi, conformemente all'indirizzo enunciato dal Ministro degli affari esteri e al riconoscimento diplomatico della Repubblica popolare cinese di recente finalmente attuato. Se infatti si avesse una diversa condotta, sia pure in riferimento a questioni procedurali o di modalità o di ordine di votazioni, ipocritamente si verrebbe a contribuire a opposto risultato, e si avrebbe una incoerenza o un rovesciamento di posizioni, di cui la Camera dovrebbe essere tempestivamente informata.

(3-05342) « LUZZATTO, CERAVOLO DOMENICO, PASSONI, LATTANZI, BOIARDI, GRANZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia vero quanto pubblicato dalla stampa nazionale e cioè che il Consiglio superiore della magistratura starebbe addirittura indagando sul contenuto di alcune affermazioni effettuate in una interrogazione di un senatore socialista nei riguardi di magistrati in funzione presso la procura della Repubblica di Roma.

« Ove ciò dovesse risultare vero, quale sia il pensiero del Governo sulla garanzia di difesa della indipendenza del magistrato.

(3-05343)

« MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro *ad interim* di grazia e giustizia per conoscere quale atteggiamento il Governo inten-

da assumere, nell'esercizio delle sue responsabilità costituzionali, di fronte alle dichiarazioni rilasciate alla stampa il 19 ottobre 1971 da due giudici addetti agli uffici della procura della Repubblica di Roma e concernenti l'iniziativa di un membro del Parlamento nell'esercizio del potere-dovere di controllo che la Costituzione attribuisce alle Camere e a ciascun membro di esse.

« Posto che le dichiarazioni dei due predetti giudici tendono a disconoscere tale potere-dovere e a sindacare con concetti e parole inammissibili l'attività costituzionale dei membri del Parlamento, si chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro *ad interim* di grazia e giustizia se il Consiglio superiore della magistratura non debba essere immediatamente investito del problema affinché gli estemporanei comportamenti di singoli componenti dell'ordine giudiziario non creino un grave conflitto costituzionale fra gli organi dello Stato.

(3-05344) « SCALFARI, DI PRIMIO, QUARANTA, SANTI, FRASCA, FORTUNA, BALLARDINI, ABBIATI, ACHILLI, BENSI, CINGARI, SALVATORE, MUSSA IVALDI, VERCELLI, DI NARDO RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se, stando al fatto che atti processuali relativi a presunti illeciti commessi da Ministri della Repubblica sono stati già trasmessi al Parlamento e quindi è ormai esclusa qualsiasi ingerenza nei confronti dell'autonomia della magistratura, non ritenga opportuno e necessario promuovere l'intervento del Consiglio superiore della magistratura per accertare eventuali responsabilità di magistrati della procura della Repubblica e dell'ufficio del giudice istruttore di Roma, in relazione alle note vicende dell'Azienda nazionale autonoma strade (ANAS).

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) se è lecito e legittimo che attraverso canali equivoci e strumentali notizie riguardanti atti di procedimenti penali coperti da segreto istruttorio, siano diffuse a fini scandalistici e in modo tale da fornire obiettivamente armi di linciaggio morale nei confronti di personalità politiche di partiti democratici;

2) se è regolare la procedura instaurata dai magistrati in questione e cioè di dare inizio ad un procedimento penale con la rubrica di concussione per poi tramutarla in

quella di corruzione onde avvalersi di accertamenti acquisiti da cittadini, sentiti prima nella veste di parti lese e successivamente in quella di imputati;

3) se condivide la posizione e le iniziative di una parte della magistratura la quale ritiene di difendere il prestigio di così alta funzione non attraverso le normali vie della dialettica democratica, tipiche di una società pluralistica, bensì con violenti atteggiamenti polemicamente ispirati ad anacronistico spirito di casta intoccabile ed incensurabile.

(3-05345)

« CALDORO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno per sapere a quanto sia ammontato il contri-

buto versato dal CONI al comune di Montefalco (Perugia), per la sistemazione e l'ampliamento del campo sportivo e per conoscere la spesa effettiva sopportata da quella amministrazione comunale retta a maggioranza socialcomunista per i modesti lavori di recinzione, di livellamento e di costruzione degli spogliatoi e in particolare se sia vero che a fronte di un contributo di 25 milioni siano state eseguite opere per un valore apparentemente di molto inferiore (calcolato sui 5 milioni), per conoscere quanto sia stato pagato al tecnico progettista e quale destinazione abbia avuto l'eventuale differenza tra il contributo e la spesa.

(3-05346)

« MENICACCI ».